



Consiglio Regionale dell'Abruzzo

REPORT INFORMATIVO

dicembre 2016

a cura del Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio

EFFETTI FINANZIARI E COPERTURE DELLE LEGGI

DELLA REGIONE ABRUZZO:

CORTE DEI CONTI, GOVERNO E CONSULTA

GLI INTERVENTI NEGLI ANNI 2013-2015

REPORT INFORMATIVO

CONTENUTI

03 **Introduzione**

04 **1. Le funzioni della Corte dei Conti in sede di controllo sulla Legislazione Regionale**

07 **2. Effetti finanziari e coperture delle leggi della Regione Abruzzo: interventi della Corte dei Conti, del Governo e della Consulta – anni 2013-2015**

21 **Conclusioni e proposte**

24 **Appendice**

Ob. Op. ALAESM/2016/003

Il nuovo ruolo della Corte dei conti e i suoi riflessi sulla legislazione regionale

INTRODUZIONE

Questo report si propone, attraverso l'analisi degli interventi operati dalla Corte dei Conti, dal Governo e dalla Corte Costituzionale nel triennio 2013-2015, di mettere in evidenza le principali criticità a carattere finanziario riscontrate nella normativa regionale e di dare alcuni suggerimenti per migliorare il processo di formazione delle leggi e la qualità della normazione regionale.

Dal punto di vista metodologico, per la stesura del documento, sono stati presi a riferimento i contenuti delle *Relazioni sulla tipologia di coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri* elaborate dalla Corte dei Conti, delle *Delibere* del Consiglio dei Ministri e delle *Sentenze* della Corte Costituzionale sulle leggi regionali per gli anni 2013, 2014 e 2015, estrapolando e rielaborando gli elementi di tipo finanziario in esse presenti.

Il Report prende in esame, in primo luogo, la funzione di controllo sulla legislazione regionale, designata con il D.L. 174/12, cui la Corte dei Conti è chiamata nel perseguimento di più generali finalità di trasparenza e riduzione dei costi degli apparati politici. Il decreto legge contiene un complesso eterogeneo di funzioni attribuite alla Corte, relativamente alla copertura finanziaria delle leggi regionali approvate, ai bilanci preventivi e ai rendiconti consuntivi regionali, alla parificazione del rendiconto generale della Regione, alla verifica sull'adeguatezza dei controlli interni, al controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari.

Successivamente viene svolto un sintetico esame sulle leggi regionali nel triennio 2013-2015, evidenziando, per ciascun anno d'indagine, gli interventi e le osservazioni a carattere finanziario della Corte dei Conti, del Governo e della Corte Costituzionale. Scopo dell'esame è quello di fornire un quadro generale e far emergere eventuali criticità particolarmente ricorrenti nel corso degli anni, in modo da fornire uno strumento utile per poter intervenire con opportuni correttivi e azioni di miglioramento.

A tal fine, in ultimo, vengono illustrate le principali conclusioni e forniti alcuni suggerimenti volti a migliorare la qualità della normazione e della funzione legislativa. Ciò sia in un'ottica di tipo tecnico, di corretta valutazione della sostenibilità delle spese e di rispetto del vincolo di copertura, da svolgere mediante la relazione tecnico-finanziaria sulla quantificazione degli oneri e il parere del Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio, sia in un'ottica di tipo organizzativo, per rendere stabile e sistematico il rapporto con la Corte dei Conti e favorire una maggiore collaborazione tra il Servizio e le strutture dei gruppi consiliari.

1. LE FUNZIONI DELLA CORTE DEI CONTI IN SEDE DI CONTROLLO SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE

In materia di contabilità pubblica gli interventi più recenti sono stati sempre di più orientati nel senso del rigore e del contenimento della spesa; dal mutamento del quadro costituzionale, in cui sono stati sanciti il principio dell'equilibrio di bilancio - con applicazione a partire dall'esercizio finanziario 2014 -, alla sostenibilità del debito pubblico (l. cost. 1/2012 contenente disposizioni di modifica agli artt. 81, 97, 117 e 119 Cost., legge rinforzata n. 243/12 di attuazione del sesto co. del "nuovo" art. 81 Cost.).

Nell'ambito del più generale valore, costituzionalmente tutelato, dell'unità economica della Repubblica (art. 120 Cost.), le crescenti esigenze di coordinamento della finanza pubblica hanno portato ad individuare il settore pubblico in senso allargato; pertanto, la gestione finanziaria di tutti gli enti che a vario titolo lo compongono concorre al rispetto dei vincoli da cui dipende la tenuta dei conti della "macchina statale".

In questo panorama gli enti territoriali svolgono un ruolo importantissimo e, tra di essi, le Regioni in particolar modo, dal momento che, oltre ad essere organismi dotati di autonomia, sono al contempo titolari di funzione legislativa, che precostituisce in loro il potere di esercitare un intervento diretto sul livello della spesa pubblica.

Il D. Lgs. 118/11, con cui è stato avviato il percorso teso all'armonizzazione dei sistemi contabili, ha realizzato la riforma dell'intero ordinamento di contabilità pubblica, resa definitiva dai correttivi apportati dal D. Lgs. 126/14.

In linea con l'evoluzione della normativa, il legislatore nazionale ha disegnato un nuovo sistema di controlli sulla finanza regionale, attribuito alla Corte dei Conti, intervenendo con il D.L. 174/12 (convertito con modificazioni dalla L. 213/12) nel perseguimento di più generali finalità di trasparenza e riduzione dei costi degli apparati politici.

In particolare, l'art. 1 del citato decreto individua un complesso eterogeneo di funzioni:

- controllo sulla copertura finanziaria delle leggi regionali approvate (co. 2);
- controllo sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi regionali (commi 3, 4 e 7);
- parificazione del rendiconto generale della Regione (co. 5);
- verifica sulla adeguatezza dei controlli interni (co. 6);
- controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari (co. 9 e ss.).

Le funzioni in esame sono esercitate dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti ma, al fine del mantenimento di un indirizzo applicativo uniforme, l'art. 6, co. 4, del D.L. 174/12 ha riconosciuto alla Sezione Autonomie una sorta di funzione di nomofilachia, assegnandole il compito di fissare i criteri di orientamento. Si tratta di compiti demandati alla magistratura contabile nell'esercizio delle funzioni di controllo che, in maniera distinta da quelle giurisdizionali che competono allo stesso organo, trovano il proprio fondamento nell'art. 100, co. 2, Cost.

In forza di tale base giuridica, è possibile ravvisare il carattere di ausiliarità dell'intervento della Corte che, nell'attività di controllo, riveste un ruolo indipendente ed esterno ma comunque collaborativo, espressione della sua funzione consultiva rispetto al controllato. Da questa specificità la giurisprudenza costituzionale, mantenutasi costante, ha fatto derivare un giudizio di compatibilità tra il principio generale dell'autonomia regionale e i controlli del magistrato contabile, riconoscendo la possibilità che il legislatore potesse ampliarne il sistema, introducendone anche di nuovi (v. per tutte sentt. 29/95 e 179/2007).

Nell'ambito del nuovo sistema di controlli, meritano una particolare considerazione quelli che hanno ad oggetto atti regionali di natura legislativa (bilanci, rendiconti e altre leggi regionali) e che si possono raccogliere in tre categorie:

- A.** L'esame dei bilanci e dei rendiconti delle Regioni attraverso pronunce di accertamento;
- B.** Il giudizio di parifica del rendiconto generale regionale;
- C.** La relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate dalle leggi regionali approvate.

A. L'esame sui documenti contabili fondamentali della Regione si esplica su atti che hanno forma legislativa (bilanci e rendiconti) per analizzare le risultanze della gestione finanziaria regionale sotto l'aspetto dell'allineamento del ciclo di bilancio, dal preventivo decisionale al conto consuntivo.

La Corte valuta il bilancio sotto l'aspetto dell'attendibilità delle previsioni e il rendiconto sotto quello della capacità di garantire la certezza delle risultanze di gestione. Nell'ambito di questo vaglio rivestono particolare importanza le relazioni del Collegio dei revisori dei conti della Regione.

Le pronunce della Corte possono risolversi anche in accertamenti negativi, nel qual caso vengono indicate le misure che la Regione dovrà adottare come correttivi al fine di rimuovere le irregolarità rilevate e garantire l'attuazione degli equilibri di bilancio (a norma dell'art. 1, co. 8, D.L. 174/12 tali relazioni sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza).

B. L'art. 1, co. 5, del D.L. 174/12, convertito nella L. 213/12, estende alle Regioni a statuto ordinario il giudizio di parifica sui Rendiconti da parte della Corte dei Conti.

Tale giudizio ha un contenuto necessario, determinato nel T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei Conti (art. 38 e ss. R.D. 1214/34): la parifica è un giudizio scaturente dal raffronto tra il rendiconto, la documentazione di bilancio e le scritture contabili. Esso è funzionale alla chiusura del ciclo di bilancio del precedente esercizio finanziario.

La Corte delibera con le formalità della giurisdizione contenziosa e la decisione è accompagnata dalla Relazione sul rendiconto. La natura giurisdizionale di tale procedimento implica che la funzione accertativa viene svolta realizzando gli effetti tipici del giudicato che sono di natura preclusiva: ne discende l'immodificabilità delle risultanze del rendiconto parificato dalla Corte. In applicazione dei principi stabiliti dall'art. 111 Cost., nell'ambito del giudizio di parifica, viene garantita la piena attuazione del principio del contraddittorio.

Per la Regione Abruzzo, sinora è intervenuta la parificazione, deliberata con osservazioni, dei rendiconti finanziari 2012 e 2013 (rispettivamente con Deliberazioni della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo dell'Abruzzo n. 116/2014 e n. 39/2016).

C. La relazione sulle coperture delle leggi regionali è prevista dall'art. 1, co. 4, D.L. 174 (testo coordinato con legge di conversione n. 213/2012).

“Attraverso tale strumento di controllo referente, nella più ampia logica di garantire l'effettivo coordinamento della finanza pubblica, il legislatore ha inteso arricchire il patrimonio conoscitivo dei Consigli regionali su una materia ad elevato tasso di tecnicismo finanziario-contabile, nel tentativo di dare maggiore effettività al principio di copertura finanziaria sancito dall'art. 81 della Costituzione, a salvaguardia degli equilibri di bilancio regionali. Una legislazione di spesa che contempli adeguate forme di copertura, costituisce il presupposto per la sana gestione finanziaria, garantendo che le scelte politiche prese dall'organo consiliare nella propria autonomia siano accompagna-

te dalle necessarie risorse finanziarie per la loro concreta attuazione, limitando il rischio che la Regione assuma obbligazione senza i mezzi per farvi fronte.”

All’inizio prevista con cadenza semestrale (a differenza dell’omologa relazione riguardante la legislazione statale che interviene ogni quattro mesi), con legge di modifica - art. 33, co. 2, lett. a), n.1), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 - è stato successivamente stabilito che fosse annuale.

Di conseguenza, la relazione è stata redatta sulla legislazione regionale successiva al 1° gennaio 2013, secondo quanto definito nelle linee guida Delib. N. 10 del 20 marzo 2013 Sez. Aut., con la seguente successione:

- Relazione 1^ semestre 2013;
- Relazione 2^ semestre 2013;
- Relazione annuale 2014;
- Relazione annuale 2015.

Nella relazione, trasmessa al Consiglio regionale, la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti esamina le leggi regionali approvate nel periodo di riferimento sotto l’aspetto delle tecniche di copertura finanziaria e di quantificazione degli oneri, in relazione alla compiuta osservanza di quanto prescritto dall’art. 81 Cost.

Nello specifico, viene analizzata la morfologia degli oneri finanziari recati dalle disposizioni di legge, l’impatto sul bilancio regionale (quantificazione della spesa) e la individuazione dei mezzi finanziari su cui far gravare gli oneri (copertura in senso stretto).


Nell’ambito di questo vaglio, particolare considerazione viene riservata dalla Corte alla Relazione tecnica di quantificazione degli oneri, strumento di buona qualità della legislazione mutuato dal procedimento legislativo nazionale, con il quale la proposta legislativa viene illustrata dal punto di vista degli effetti finanziari, secondo la strutturazione appena elencata.

2. EFFETTI FINANZIARI E COPERTURE DELLE LEGGI DELLA REGIONE ABRUZZO: INTERVENTI DELLA CORTE DEI CONTI, DEL GOVERNO E DELLA CONSULTA – ANNI 2013-2015

In questa sezione viene compiuto un sintetico esame sulle leggi regionali nel triennio 2013-2015, evidenziando, per ciascun anno d'indagine, gli interventi della Corte dei Conti, del Governo e della Corte Costituzionale.

ANNO 2013

Nel'anno 2013 sono state approvate 59 Leggi regionali, delle quali 16 sono state osservate dalla Corte dei conti, 4 dal Governo e 4 dalla Corte Costituzionale.



a. Corte dei Conti

Nel primo semestre dell'anno 2013, la Corte dei Conti ha osservato in particolare:

1. La copertura di leggi con la riprogrammazione delle economie vincolate in assenza dell'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente.

La Corte ha evidenziato che la mancata approvazione da parte della Regione Abruzzo del rendiconto relativo all'anno 2012, rende incerta qualsiasi copertura che si fondi su pregresse economie. Tale incertezza è aggravata poi dal mancato riaccertamento dei residui. Il risultato non ancora riconosciuto attraverso l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente viene denominato, secondo la prassi contabile, "risultato presunto". Esso consiste in una stima provvisoria, priva di valore giuridico ai fini delle corrispondenti autorizzazioni di spesa (Corte costituzionale sent. n. 70/2012).

Nello specifico si citano le LL.RR. 2/2013 (art. 7) e n. 3/2013.

2. La copertura di leggi con incremento delle entrate non suffragato da alcuna valutazione prospettica e privo di qualsiasi relazione tecnica.

Nello specifico si menziona la L.R. 11/2013.


Nel 2^a semestre 2013, la Corte, oltre a censurare nuovamente la copertura delle leggi con l'impiego di economie vincolate riprogrammate per altri scopi (senza l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente), ha osservato la copertura di leggi con incrementi delle entrate non suffragati da adeguanti elementi giuridici e fattuali. Conseguentemente gli incrementi delle previsioni di entrate appaiono inattendibili e generano dubbi in merito alla capacità di coprire gli stanziamenti disposti nel corso del 2^a semestre 2013.

In merito a tale tipologia di copertura si segnalano le seguenti leggi regionali con i relativi incrementi:

L.R. n. 23/2013 (euro 930,00); L.R. n. 28/2013, art. 5 (euro 10.000,00) con l'incremento del capitolo di entrata 03.02.001 - 32102 "*Redditi di beni patrimoniali disponibili*"; L.R. 1 ottobre 2013, n. 32 (euro 100.000,00) con incremento dei capitoli di entrata 32102 per euro 25.000,00 e 03.05.002 - 35005. 1 "*Entrate derivanti da violazioni alle norme in materia di beni ambientali e valutazione impatto ambientale*" per euro 75.000,00; L.R. 22/2013, n. 37 (aumento di entrate per euro 3.200.000,00, stimando in tale somma un extra gettito derivante dalla lotta all'evasione ex art. 9 del D.Lgs. 68/2011; L.R. 41/2013 (aumento di entrate per euro 21.000,00 derivanti dagli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti).

La Corte, nel 2016, ha inoltre promosso questione di legittimità costituzionale¹ in relazione ai parametri stabiliti dall'art. 81, co. 4 Costituzione, vigente prima della modifica introdotta nel 2012, sulle leggi regionali n. 2/2013, art. 7, n. 3/2013, artt. 1, 4 e 11, n. 20/2013, art. 16, evidenziando criticità in merito alla riprogrammazione delle economie vincolate, all'iscrizione dell'avanzo di amministrazione presunto e all'assenza di forme di sterilizzazione dell'anticipazione di liquidità autorizzata.

Il grafico seguente illustra le principali tipologie di osservazioni della Corte dei Conti sulle leggi regionali 2013.



¹ Ordinanza n. 13/2016 di promovimento della questione di legittimità costituzionale avverso le leggi della Regione Abruzzo nn. 2/2013, 3/2013 e 20/2013.

b. Governo e Corte Costituzionale

Il Governo e la Corte Costituzionale hanno osservato, in particolare:

• la L.R. 2 del 10.01.2013:

Governo

a) Il ricorrente, in merito all'art. 7, co. 4, formula sostanzialmente due censure con riferimento agli art. 81, co. 4, e 117, co. 3, Cost., inerenti rispettivamente: 1) all'utilizzazione di un'economia di stanziamento, proveniente dall'esercizio 2012, nel successivo esercizio 2013; 2) alla ricollocazione di risorse finalizzate al settore sanitario verso scopi di tipo diverso, pur non essendo stata «definita la situazione del debito pregresso, che incide tuttora sullo stato del patrimonio e sulla corretta gestione della liquidità delle aziende sanitarie». In relazione a quest'ultima censura viene invocata quale norma interposta l'art. 2, co. 98, della legge n. 191 del 2009.

b) Risultano, altresì, privi della necessaria copertura finanziaria: l'art.16 (contributo a fondo perduto pari ad euro 400,00 in favore del CRAB (Consorzio di ricerca applicata alle biotecnologie); l'art. 19: la norma quantifica in euro 300.000,00 gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo in esame e li pone a carico del cap. 281602, U.P.B. 05. 01.007, il cui stanziamento per l'anno 2013, pari ad euro 100.000, risulta essere insufficiente a garantire la relativa copertura finanziaria; l'art. 27: (contributo di euro 45.000,00 in favore dell'Associazione On The Road Onlus di Pescara, senza indicare il capitolo su cui tale onere è destinato a gravare); l'art. 28 (la norma quantifica in euro 50.000,00 l'onere derivante dal contributo straordinario per la gestione forestale sostenibile, ponendolo a carico del bilancio regionale per l'esercizio 2013 sul capi 111416, U.P.B. 07.01.002, che risulta privo di copertura finanziaria).

Tali disposizioni sono pertanto in contrasto con l'articolo 81, co. 4, della Costituzione e conseguentemente contrastano con i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica recati dall'articolo 117, co. 3, della Costituzione

Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, in merito alle richieste di impugnativa concernente la legge regionale n. 2/2013, con sentenza n.241 del 9 ottobre 2013:

a) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, co. 4 in quanto ha affermato che «il principio di tutela degli equilibri di bilancio contenuto nell'art. 81, co. 4, Cost. impedisce di estrapolare dalle risultanze degli esercizi precedenti singole partite ai fini della loro applicazione al bilancio successivo» (sentenza n. 192 del 2012). La Corte ha osservato altresì che tale disposizione entra in collisione anche con un principio desumibile dall'art. 81, co. 4, Cost., quello dell'unità di bilancio. Esso è esplicitato dall'art. 24, co. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e prescrive che il bilancio non può essere articolato in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura di determinate e specifiche spese, salvi i casi di espresso vincolo disposti dalla legge per alcune tipologie di entrate (tributi di scopo, mutui destinati all'investimento, fondi strutturali di provenienza comunitaria, etc.);

b) per quanto riguarda la questione di legittimità costituzionale dell'art.19 in riferimento agli artt. 81, co. 4, e 117, co. 3, Cost., ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere, in quanto, nelle more del giudizio, è intervenuta la legge reg. Abruzzo n. 20 del 2013, il cui art. 7 (Variazione al bilancio di previsione 2013) ha sanato la copertura finanziaria;

c) ha ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, 27 e 28 : “il combinato delle disposizioni impugnate con i pertinenti stanziamenti di bilancio, assenti o incipienti, determina il difetto di copertura finanziaria e la conseguente illegittimità delle stesse per contrasto con l'art. 81, co. 4, Cost.”.

- **la L.R. 3 del 10.01.2013**

Governo

La legge regionale in esame è censurabile con riferimento all'art. 81, co.4, nonché con l'art. 117, co. 3 della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica per i seguenti motivi: gli artt. 13 e 14 dispongono l'utilizzo di quota parte del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2012 a copertura di stanziamenti di spese non vincolate, malgrado non sia stata ancora certificata l'effettiva disponibilità dello stesso con l'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2012.

Dalla legge regionale in parola, inoltre, appare non congrua la gestione dei residui perenti il cui ammontare, al 31/12/2011, per il solo Titolo I della spesa, è pari a circa 21 milioni di euro, diversamente da quanto riportato nel bilancio di previsione per il 2013 ove sono complessivamente stanziati nei fondi per la reiscrizione dei residui passivi perenti, risorse per euro 9.000.000,00.

Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 250/2013, ha dichiarato inammissibili le censure formulate in riferimento all'art. 117, co. 3, Cost., in quanto il ricorrente non svolge alcun percorso argomentativo idoneo a collegare le norme impugnate al parametro costituzionale invocato, né deduce alcuna disposizione interposta in grado di illustrare la pretesa illegittimità delle disposizioni stesse.

La Corte ha dichiarato invece l'illegittimità costituzionale degli articoli 13, co. 1, e 14, co. 1, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013-2015) nella parte inerente all'imputazione della spesa ai capitoli 323500 (U.P.B. 15.02.003) e 321920 (U.P.B. 15.01.002) del bilancio di previsione 2013, in quanto entrambe le norme impugnate sono incompatibili con i precetti desumibili dall'art. 81, co. 4, Cost., in quanto comportano: a) l'indebita utilizzazione dell'avanzo di amministrazione presunto per fronteggiare le obbligazioni perfezionate negli esercizi precedenti e scadute o in scadenza nell'esercizio 2013; b) la creazione di uno squilibrio nel bilancio dovuto all'allargamento delle autorizzazioni di spesa della Regione a seguito di tale operazione.

La Corte ha dichiarato, altresì, l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge regionale dell'Abruzzo n. 3 del 2013 nella parte in cui contabilizza (parte Entrata e parte Spesa) il saldo finanziario positivo presunto dell'esercizio 2012 nella misura di euro 9.000.000,00.

- **la L.R. 10 del 24.04.2013**

Governo

A parere del Governo, la legge regionale è censurabile in quanto gli oneri derivanti dalle disposizioni degli artt. 2, 5 e 6 sono posti a carico del capitolo 321907, denominato "Oneri derivanti da transizioni, liti passive, procedure ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale" che è ricompreso nell'elenco delle spese obbligatorie allegato al bilancio di previsione 2013 della regione Abruzzo. Al riguardo, l'art. 27, co. 1, lett. c), della legge di contabilità regionale n. 3/2002 prevede che "La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio riguardanti spese di natura non obbligatoria". Conseguentemente, ai sensi dell'art. 34, co. 1, D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76, le disposizioni in esame, ponendosi in contrasto con il citato art. 27 della legge di contabilità, si pongono in violazione dell'articolo 117, co. 3 e dell'articolo 81, co. 4, della Costituzione.

Successivamente a tale impugnativa (C.d.M. del 26.06.2013), la Regione Abruzzo, con L.R. n. 20 del 16.07.2013 (art. 15, co. 2), ha disposto l'abrogazione dei citati artt. 5 e 6.

Conseguentemente, il C.d.M., con delibera del 09.10.2013, ha proposto la rinuncia parziale all'impugnazione limitatamente agli artt. 5 e 6 (ritenendo invece ancora validi i motivi relativi all'art. 2).

Corte Costituzionale

La Corte, con sentenza n. 108/2014, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 24 aprile 2013, n. 10, promossa in riferimento agli artt. 81, co. 4, e 117, co. 3, della Costituzione dal Presidente del Consiglio dei ministri. La Corte ha affermato che non vi è nella legislazione statale un principio di intrasferibilità assoluta tra spese obbligatorie e discrezionali.

In realtà, con legge regionale «si possono sempre operare gli storni da un capitolo all'altro di bilancio, quando nel capitolo vi sia una eccedenza di stanziamento» (sentenza n. 17 del 1961) e le variazioni attinte da partite di spesa di natura obbligatoria sono sempre possibili «una volta che il titolo di una determinata spesa sia venuto meno [e, conseguentemente,] si possa procedere ad un differente utilizzo delle relative disponibilità. Del resto [...] la copertura delle nuove spese [può] rinvenirsi anche mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa [...] a seguito del venir meno del [relativo] capitolo di bilancio» (sentenza n. 244 del 1995).

Con riguardo, in particolare, ai profili inerenti alla pretesa automatica incidenza negativa della variazione sull'equilibrio di bilancio tutelato dall'art. 81, co. 4, Cost. e sull'equilibrio di cassa dell'ente che la pone in essere, è utile ricordare che l'art. 33, co. 4, della legge n. 196 del 2009 esprime il principio che le variazioni compensative tra dotazioni finanziarie sono consentite per l'adeguamento al fabbisogno nell'ambito delle spese rimodulabili «nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica».

Per quel che concerne, infine, le censure sollevate in riferimento alla materia del «coordinamento della finanza pubblica», è bene ribadire che non esiste nell'ordinamento contabile un principio fondamentale di intrasferibilità assoluta tra spese obbligatorie e discrezionali, bensì un divieto di attingere dalle risorse destinate a spese obbligatorie predeterminate e fisse quando queste ultime non sono, in ragione delle loro caratteristiche, rimodulabili.

• la L.R. 55 del 18.12.2013

Governo

Il Governo ha censurato la legge regionale 55/2013 relativamente alla norma contenuta nell'articolo 38 che si pone in contrasto con gli artt. 107 e 108, par. 3 del TFUE, concernenti gli aiuti di Stato e viola, dunque, l'art. 117, co. 1 della Costituzione. La citata disposizione regionale prevede un finanziamento di oltre 5 milioni di euro a favore della Società Abruzzese Gestione Aeroporto S.p.A. (SAGA).

Nonostante la norma regionale, al co. 1, richiami il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato di cui agli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, il finanziamento previsto non risulta essere stato sottoposto al vaglio della Commissione Europea che avrebbe dovuto valutare la compatibilità della norma con l'impatto sulla concorrenza sugli scambi tra Paesi membri e si configura, quindi, come un aiuto di Stato non autorizzato.

Corte Costituzionale


In merito, la Corte, con sentenza n. 249/2014, ha ricordato che «i requisiti costitutivi di detta nozione, individuati dalla legislazione e dalla giurisprudenza comunitaria, possono essere così sintetizzati: a) intervento da parte dello Stato o di una sua articolazione o comunque impiego di risorse pubbliche a favore di un operatore economico che agisce in libero mercato; b) idoneità di tale intervento ad incidere sugli scambi tra Stati membri; c) idoneità dello stesso a concedere un vantaggio al

suo beneficiario in modo tale da falsare o minacciare di falsare la concorrenza (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 17 novembre 2009, C-169/08); d) dimensione dell'intervento superiore alla soglia economica che determina la sua configurabilità come aiuto "de minimis" ai sensi del regolamento della Commissione n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006 "*Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore «de minimis»*" (sentenza n. 299 del 2013).

Alla luce di quanto ricordato, la questione sollevata in riferimento all'art. 117, co. 1, Cost. è stata ritenuta fondata, in quanto l'intervento previsto all'art. 38 della legge regionale dell'Abruzzo n. 55 del 2013 risulta analogo a quello consistente in un contributo per la «Valorizzazione ed internazionalizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo», già dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 299 del 2013. La Regione Abruzzo ha adottato un atto definitivo di concessione del contributo senza aver preventivamente sottoposto progetto, modalità e contenuto alla predetta Commissione, in ossequio al combinato dell'art. 108, paragrafo 3, TFUE e dell'art. 45, co. 1, della legge n. 234 del 2012» (sentenza n. 299 del 2013).

ANNO 2014

Nel'anno 2014 sono state approvate 51 Leggi regionali, delle quali 19 sono state osservate dalla Corte dei conti, 2 dal Governo e 2 dalla Corte Costituzionale.



a. Corte dei Conti

L'analisi condotta dalla Corte sui provvedimenti legislativi per l'anno 2014 ha confermato, a grandi linee, per quanto concerne la copertura finanziaria della spesa, le criticità rilevate nelle precedenti relazioni aventi ad oggetto l'anno 2013.

La stessa ha osservato altresì, in merito ai profili finanziari:

- l'attenuazione dell'obbligo di presentazione della relazione tecnico-finanziaria per effetto del dato letterale dell'art. 59 del Regolamento interno che la richiede solamente "di norma";
- il frequente ricorso all'approvazione di emendamenti presentati direttamente nel corso della seduta consiliare, senza la previa sospensione del Consiglio, anche quando questi innovano sostanzialmente il testo legislativo con forti impatti di carattere finanziario. Tale prassi determina, (osserva la Corte) effetti rilevanti in tema di rispetto del vincolo di copertura, in quanto le norme finanziarie vengono approvate prive della relazione tecnica, della scheda finanziaria e delle relative valutazioni di sostenibilità nelle stesse contenute.

Tornando all'applicazione pratica del principio di copertura, la Corte in particolare ha rilevato le seguenti anomalie:

- a fronte di disposizioni onerose, il profilo della copertura è stato integralmente trascurato (cfr. artt. 12, 14 e 16 L.R.5/2014, art. 27 L.R. 7/2014, artt. 2 e 3 L.R. 40/2014);
- le modalità di quantificazione degli oneri scaturenti dalle norme, salvo rare eccezioni, non vengono mai rese note nelle relazioni tecniche con il rischio concreto di determinare incertezza nelle forme di copertura adottate, impedendone ogni valutazione di adeguatezza (cfr. L.R. 3/2014, L.R. 5/2014, art. 22 L.R. 7/2014, art.5 L.R. 32/2014, L.R. 49/2014);


- una quota rilevante di coperture è ottenuta attraverso aumenti apodittici delle entrate privi di ogni elemento giustificativo a supporto delle revisioni in aumento delle previsioni in entrata. Si fa, ad esempio, riferimento alle tipologie di copertura consistenti in variazioni in aumento delle entrate derivanti: dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti (cfr. art. 5 L.R. 32/2014, art. 11 L.R. 32/2014); da introiti diversi, rimborsi e recuperi vari (cfr. L.R. 33/2014, art.2.2 L.R. 37/2014), dalla tassa per l'abilitazione alla ricerca dei tartufi (cfr. art.31.8 L.R. 35/2014, art. 31.9 L.R. 35/2014) dal gettito derivante dalla lotta all'evasione ex articolo 9 del D.Lgs. 68/2011 (cfr. L.R. 37/2014, art. 7 L.R. 44/2014, artt. 4 e 5 L.R. 51/2014).

La Corte dei Conti afferma che tali forme di copertura, per risultare in linea con i requisiti di certezza e attendibilità richiesti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, devono necessariamente essere suffragate da concreti elementi che giustifichino la revisione al rialzo delle previsioni di entrata (quali, ad esempio, modifiche delle aliquote o la rilevazione di trend di accertamento superiori rispetto alle previsioni iniziali tali da garantire le maggiori disponibilità);

- nei casi in cui la copertura rivesta la forma della riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, risultano spesso carenti le informazioni sulla sostenibilità finanziaria delle variazioni in diminuzione sui capitoli di spesa utilizzati per la copertura; la Corte osserva che, affinché la riduzione di spese possa rappresentare una forma di copertura attendibile, è necessario che la stessa rifletta l'effettiva disponibilità di risorse sui capitoli incisi (cfr. art. 13 L.R. 7/2014, art. 28 L.R. 7/2014, art. 31.1 L.R. 35/2014, art. 31.9 L.R. 35/2014);

- le leggi regionali che non recano oneri finanziari contengono solo raramente la clausola di neutralità finanziaria. Al riguardo, la Corte ha auspicato che l'eventuale assenza di disposizioni con impatti finanziari sia sempre confermata dalla struttura regionale competente e resa esplicita nel testo normativo attraverso una specifica clausola.

Il grafico seguente illustra le principali tipologie di osservazioni della Corte dei Conti sulle leggi regionali 2014.



b. Governo e Corte Costituzionale

• la L.R. 25 del 28.04.2014

Governo

In via preliminare, il Governo ha ritenuto che, con riferimento alla legge in esame, il Consiglio regionale abbia legiferato oltrepassando i limiti riconducibili alla sua natura di organo *in prorogatio* e che, conseguentemente, il provvedimento sia nella sua interezza censurabile per violazione dell'art. 86, co. 3, dello Statuto regionale in relazione all'art. 123 Cost.

A prescindere da quanto sopra osservato, il Governo ha ritenuto altresì che la legge della Regione Abruzzo n. 25 del 2014, in materia di riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica, presenta profili di illegittimità costituzionale anche relativamente alla disposizione contenuta nell'art. 1, che introduce alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44, l'articolo 24-bis (ATER in condizioni di deficit strutturale), in base al cui co. 1 le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale abruzzesi dichiarate dalla Giunta Regionale in condizioni di deficit strutturale "possono destinare al risanamento finanziario dei rispettivi bilanci" i proventi della vendita, tra l'altro, degli immobili di edilizia agevolata e convenzionata (lettera a), nonché degli edifici di fatto non utilizzati come alloggi in quanto inagibili o inabitabili (lettera c). Le suddette previsioni sono ritenute non in linea con le norme introdotte dall'art. 3, co. 1, del d.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, recante "misure per l'alienazione del patrimonio residenziale pubblico". Infatti, detto co. 1, alla lettera a), nel modificare l'articolo 13 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto che "Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente". Per questi motivi, la disposizione di cui all'art. 1, co. 1, della legge in esame invade la potestà legislativa esclusiva statale nella materia "livelli essenziali delle prestazioni", e pertanto viola l'art. 117, co. 2, lettera m) della Costituzione.

Corte Costituzionale

La Corte, con sentenza 81/2015, ha ritenuto fondate le osservazioni del Governo e dichiarato l'illegittimità costituzionale della intera legge regionale, risultando in contrasto con l'art. 123 Cost. (*la specifica censura proposta nei confronti dell'art. 1 della medesima legge rimane assorbita*).

• la L.R. 40 del 12.11.2014

Governo

Il Governo ha ritenuto che l'art. 3 della legge della Regione Abruzzo n. 40 del 12 novembre 2014 presenti profili di illegittimità costituzionale per contrasto con l'articolo 81, co. 3 della Costituzione. La disposizione prevede una riduzione dei canoni delle locazioni relative al patrimonio di edilizia residenziale pubblica in regime di canone concordato con contratto non ancora stipulato alla data del 30 settembre 2014. In particolare, per i canoni superiori a 250 euro, è prevista una riduzione percentuale pari al cinquanta per cento sull'importo eccedente detto limite. Tale previsione, "*determinando una riduzione delle entrate delle ATER, comporta minori entrate a carico del bilancio regionale, non quantificate e a fronte delle quali non è indicata la relativa fonte di finanziamento*".

Corte Costituzionale

Con sentenza n. 131/2016, in via preliminare, la Corte ha affermato che «il ricorso in via principale non solo deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità (ex plurimis, sentenze n. 40 del 2007, n. 139 del

2006, n. 450 e n. 360 del 2005, n. 213 del 2003, n. 384 del 1999), ma deve, altresì, contenere una argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale della legge (si vedano, oltre alle pronunce già citate, anche le sentenze n. 261 del 1995 e n. 85 del 1990)» (sentenza n. 259 del 2014). L'esigenza di una adeguata motivazione a supporto dell'impugnativa «si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti rispetto a quelli incidentali (sentenze n. 139 del 2006 e n. 450 del 2005)» (sentenza n. 259 del 2014; nello stesso senso, anche sentenze n. 233, n. 218, n. 153, n. 142 e 82 del 2015, n. 36 del 2014 e n. 41 del 2013), con la conseguenza che «[l]a genericità e l'assertività delle censure implicano, di conseguenza, l'inammissibilità della questione (ex plurimis, sentenze n. 184 del 2012, n. 185, n. 129, n. 114 e n. 68 del 2011, n. 278 e n. 45 del 2010)» (sentenza n. 38 del 2016).

Nel caso in esame la censura è stata ritenuta priva di un'adeguata motivazione.


L'impugnato art. 3 della L.R. n. 40 del 2014 statuisce che «[a]l fine di incentivare il mercato delle locazioni relativo al patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica in regime di canone concordato, i canoni determinati in applicazione della vigente normativa, superiori a 250,00 euro mensili, fruiscono di una riduzione percentuale pari al cinquanta per cento sull'importo eccedente detto limite. La presente norma si applica alle locazioni a canone concordato con contratto non ancora stipulato alla data del 30 settembre 2014». Tale articolo è censurato nella parte in cui, «determinando una riduzione delle entrate delle A.T.E.R., comport[erebbe] minori entrate a carico del bilancio regionale, non quantificate e a fronte delle quali non [sarebbe] indicata la relativa fonte di finanziamento, con conseguente violazione dell'art. 81, co. 3, Cost.» (pag. 2 del ricorso introduttivo).

A sostegno di questo assunto, non è fornita alcuna motivazione in ordine all'incidenza della riduzione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica «a canone concordato con contratto non ancora stipulato alla data del 30 settembre 2014» sul bilancio delle ATER. Non si spende alcun argomento sulla natura di queste ultime, che l'art. 4, co. 1 della L.R. 21 luglio 1999, n. 44, recante «Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica», qualifica enti pubblici economici, dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. Le fonti di finanziamento di tali enti sono individuate all'art. 23 della medesima legge regionale, senza che da esse si evinca in maniera evidente l'incidenza sul bilancio regionale, né sul loro collegamento con la Regione. Non è presentata alcuna ragione per cui la misura della riduzione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, corrisposti alle ATER, dovrebbe tradursi automaticamente in un onere a carico del bilancio regionale, con conseguente onere di copertura. Non è rilevante, a questo riguardo, l'argomento, svolto dalla difesa statale, secondo cui anche le minori entrate comporterebbero un onere finanziario, da calcolare ai fini della salvaguardia del principio dell'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio, principio che, a seguito della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), compare al primo co. dell'art. 81 Cost. È implicito e non dimostrato l'assunto secondo cui le minori entrate delle ATER creano un onere a carico del bilancio regionale.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della L.R. n. 40 del 2014, promossa in riferimento all'art. 81, co. 3, Cost., è stata pertanto ritenuta inammissibile.

ANNO 2015

Nel'anno 2015 sono state approvate 42 Leggi regionali, delle quali 20 sono state osservate dalla Corte dei conti e 1 dal Governo.



a. Corte dei Conti

L'analisi condotta dalla Corte sui provvedimenti legislativi per l'anno 2015 ha confermato, sostanzialmente, per quanto concerne la copertura finanziaria della spesa, le criticità rilevate nelle precedenti relazioni aventi ad oggetto l'anno 2013 e 2014.

La stessa ha ribadito, altresì, in merito ai profili finanziari:

- la necessità di adeguare il quadro regolamentare regionale per rendere cogente l'obbligo di presentazione della relazione tecnico-finanziaria, sia in sede di presentazione di progetti che in occasione dei relativi emendamenti, soprattutto degli emendamenti presentati direttamente nel corso della seduta consiliare, senza la previa sospensione del Consiglio, anche quando questi innovano sostanzialmente il testo legislativo con forti impatti di carattere finanziario.
- che verrebbe violato il principio della copertura se gli oneri autorizzati con legge e quantificati nella citata relazione tecnico-finanziaria venissero stimati in modo apodittico, specie in quanto la loro quantificazione non può prescindere da stime economiche presuntive basate su calcoli matematici e statistici. Dunque, (ha aggiunto la corte) è sempre necessaria *“una relazione tecnica giustificativa degli stanziamenti di bilancio ed illustrativa delle modalità dinamiche attraverso le quali qualsiasi sopravvenienza possa essere gestita in ossequio al principio dell'equilibrio del bilancio”* (C. Cost., sentenza n. 26/2013).

La funzione della relazione tecnica non è di mera garanzia di trasparenza delle decisioni di spesa, ma strumento essenziale per il coordinamento della finanza pubblica.

Conseguentemente, anche la relazione tecnica di accompagnamento all’iniziativa legislativa regionale deve “*necessariamente contenere sia il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione e la specifica indicazione dei metodi di quantificazione e compensazione, per la spesa corrente e le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell’onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti, sia la illustrazione credibile, argomentata e verificabile dei dati e degli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di bilancio, anche attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti e delle somme stanziare in bilancio*” (C. Conti, sez. Aut., del. n. 10/2013/INPR);

- che per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta (ai sensi dell’art. 17, co. 7, della L. N. 196/2009) i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. La relazione tecnica fornisce altresì i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruità della clausola di salvaguardia di cui al co. 1 sulla base dei requisiti indicati dal co. 12”. La Corte Costituzionale ha più volte ribadito che non “*si può assumere che mancando nella legge ogni indicazione della così detta “copertura”, cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi nessun onere o nessun maggiore onere. La mancanza o l’esistenza di un onere si desume dall’oggetto della legge e dal contenuto di essa*” (C. Cost. sentenze nn. 18/2013, 115/2012, 83/1974 e 30/1959). In altri termini, la declaratoria di assenza di onere non vale di per sé a rendere dimostrato il rispetto dell’obbligo di copertura.


Tornando all’applicazione pratica del principio di copertura, la Corte in particolare ha rilevato le seguenti anomalie:

- a fronte di disposizioni onerose il profilo della copertura è stato integralmente trascurato; particolarmente rilevante (osserva la Corte) è la mancanza di adeguata copertura del disavanzo da esercizi pregressi (euro 455) nella legge di bilancio 2015 (L.R. 3/2015).
- le modalità di quantificazione degli oneri scaturenti dalle norme, salvo rare eccezioni, non vengono mai rese note nelle relazioni tecniche con il rischio concreto di determinare incertezza nelle forme di copertura adottate, impedendone ogni valutazione di adeguatezza (cfr. in particolare art. 4 L.R. 5/2015,
- una quota rilevante di coperture è ottenuta attraverso aumenti apodittici delle entrate privi di elementi giustificativi a supporto delle revisioni in aumento delle previsioni in entrata. Si fa, ad esempio, riferimento alle tipologie di copertura consistenti in variazioni in aumento delle entrate derivanti: dall’addizionale IRPEF di cui al D.lgs. n. 446 del 15.12.1997 – Leva Fiscale Regionale destinata alle funzioni proprie; "Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti"; "Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte corrente del bilancio"; "Proventi canoni concessioni acque minerali e termali"; "Quota del prodotto delle concessioni per la coltivazione degli idrocarburi a favore delle regioni a statuto ordinario"; "Proventi da beni e servizi"; "Somme derivanti da sanzioni amministrative per violazione di norme in materia ecologica e di tutela ambientale (cfr. in particolare le leggi nn. 19, 20, 35, 40 e 42 del 2015). Questo *modus operandi* determina (osserva la Corte) “uno svilimento dell’obbligo di copertura, dequalificandolo da stru-

mento a presidio degli equilibri di bilancio della Regione a mero artificio contabile di carattere formale;

- nei casi in cui la copertura riveste la forma della riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, risultano spesso carenti le informazioni sulla sostenibilità finanziaria delle variazioni in diminuzione sui capitoli di spesa utilizzati per la copertura; la Corte osserva che affinché la riduzione di spese possa rappresentare una forma di copertura attendibile è necessario che la stessa rifletta l'effettiva disponibilità di risorse sui capitoli incisi (cfr. in particolare L.R. 8/2015, L.R. 20/15, L.R. 35/2015);
- le leggi regionali che non recano oneri finanziari contengono solo raramente la clausola di neutralità finanziaria. Al riguardo, la Corte auspica che l'eventuale assenza di disposizioni con impatti finanziari sia sempre confermata dalla struttura regionale competente e resa esplicita nel testo normativo attraverso una specifica clausola.

Il grafico seguente illustra le principali tipologie di osservazioni della Corte dei Conti sulle leggi regionali 2015.



b. Governo e Corte Costituzionale

• L.R. 10 del 21.05.2015

Governo

La legge regionale in esame, che detta norme per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, è risultata censurabile relativamente alle disposizioni contenute nell'articolo 5, co. 3 e 5, in quanto, prevedendo rispettivamente che le ATER debbono programmare l'utilizzo dei proventi derivanti dall'alienazione degli alloggi di ERP, sia pur in quota parte (nella misura massima del 20 per cento), "per il ripiano dei deficit finanziari delle ATER, desunti dai relativi bilanci" e, per i Comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti, l'obbligo di utilizzare "prioritariamente" i predetti proventi per interventi di manutenzione straordinaria e recupero degli alloggi e, contestualmente, la mera facoltà di destinare il 20 per cento dei predetti proventi alla realizzazione di opere di urbanizzazione nei quartieri dove sono localizzati immobili di ERP, non risultano in linea con le norme introdotte dall'art. 3, co. 1, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, recante "Misure per l'alienazione del patrimonio residenziale pubblico". Infatti, detta norma statale, nel modificare l'art. 13 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto che *"Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente"*. La disposizione regionale, pertanto, invadendo la potestà legislativa esclusiva statale nella materia "livelli essenziali delle prestazioni", viola gli articoli 47 e 117, co. 2, lettera m) della Costituzione; inoltre, ponendosi in contrasto con disposizioni statali citate, che devono ritenersi principi fondamentali delle materie "coordinamento della finanza pubblica" e "governo del territorio", viola l'art. 117, co. 3 della Costituzione.

Corte Costituzionale

Non si è ancora pronunciata.

CONCLUSIONI E PROPOSTE

Nel triennio 2013-2015 la Corte dei Conti ha osservato 55 su 152 Leggi approvate dal Consiglio Regionale dell'Abruzzo. In particolare, le osservazioni più frequenti, stigmatizzate dalla Corte, hanno riguardato:

1. la copertura con maggiori entrate

La Corte ha “censurato” la copertura finanziaria di molte leggi regionali “effettuata” con incrementi apodittici delle entrate non suffragati da adeguanti elementi giuridici e fattuali. Conseguentemente, gli incrementi delle previsioni di entrate appaiono (secondo la Corte) inattendibili e generano dubbi in merito alla capacità di coprire gli stanziamenti in bilancio disposti nel tempo e non risultanti in linea con i requisiti di certezza e attendibilità richiesti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Trattasi di incrementi di entrate derivanti, in particolare, da “Redditi di beni patrimoniali disponibili”, “Extra gettito derivante dalla lotta all’evasione ex art. 9 del D.Lgs. 68/2011”, “Oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti”, “Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari”, “Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte corrente del bilancio”, “Proventi da beni e servizi”.

2. la copertura con riduzione di spesa

Nei casi in cui la copertura riveste la forma della riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, la Corte ha osservato che risultano spesso carenti le informazioni sulla sostenibilità finanziaria delle variazioni in diminuzione sui capitoli di spesa interessati. La Corte afferma che, affinché la riduzione di spesa possa rappresentare una forma di copertura attendibile, è necessario che la stessa rifletta l’effettiva disponibilità di risorse sui capitoli incisi.

3. la copertura con riprogrammazione di economie vincolate in assenza dell’approvazione del conto consuntivo dell’anno precedente:

La Corte ha osservato che la mancata approvazione da parte della Regione Abruzzo dei rendiconti relativi agli anni 2013-2015, rende incerta qualsiasi copertura che si fondi su pregresse economie, incertezza aggravata dal mancato riaccertamento dei residui. La Corte ha concluso che tale tipologia di copertura risulta essere priva di valore giuridico ai fini delle corrispondenti autorizzazioni di spesa.

La Corte dei Conti ha posto inoltre l’attenzione sulle seguenti problematiche:

- a) la mancanza della relazione tecnico-finanziaria a corredo dei provvedimenti legislativi; (anche per effetto del dato letterale dell’art. 59 del Regolamento interno che la richiede solamente “*di norma*”);
- b) le modalità di quantificazione degli oneri scaturenti dalle norme che, salvo rare eccezioni, non vengono mai rese note nelle relazioni tecniche con il rischio concreto di determinare incertezza nelle forme di copertura adottate, impedendone ogni valutazione di adeguatezza;
- c) la mancanza della clausola di neutralità finanziaria nelle leggi regionali che non recano oneri finanziari;

- d) eccessivo ricorso all'approvazione di emendamenti con forte impatto di carattere finanziario presentati direttamente nel corso della seduta consiliare senza la relazione tecnico-finanziaria e senza la scheda per l'istruttoria finanziaria.

Se si considera il **trend temporale delle pronunce della Corte dei Conti** si rileva un sindacato sempre più penetrante, con un aumento delle osservazioni nell'anno 2015.

Le relazioni dei primi anni denotano alcune incertezze dal punto di vista procedimentale, superate poi nel tempo; all'inizio la Corte fa qualche confusione fra il ruolo del consigliere proponente e quello della struttura tecnica di supporto, pur identificando da subito il Servizio Analisi Economica Statistica e Monitoraggio come suo interlocutore principale.

Emerge subito e viene ribadita ogni anno, la necessità di una modifica del Regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale.

L'aumento delle osservazioni di merito sulla copertura finanziaria delle leggi coincide con l'aggravarsi degli squilibri della finanza regionale a causa dei disavanzi accertati sui rendiconti 2012 e 2013 e del mancato allineamento del ciclo del bilancio regionale alla nuova tempistica imposta dalla riforma del sistema contabile di cui al D.Lgs 18/2011. La maggiore analicità delle osservazioni della Corte non trova riscontro con le denunce di incostituzionalità delle leggi regionali, che, di contro, vedono un trend in diminuzione fino ad arrivare ad un solo caso nell'anno 2015, peraltro privo di valore dal punto di vista finanziario, perché relativo al conflitto di attribuzione fra Stato e Regione.

Alla luce dell'analisi svolta, si ritiene opportuno fornire una serie di suggerimenti volti a migliorare la qualità della legislazione, soprattutto dal punto di vista finanziario.

- **Necessità della relazione tecnica-finanziaria sulla quantificazione degli oneri**, che accerti l'esistenza di elementi giuridici o fattuali degli incrementi delle entrate o l'effettivo utilizzo delle disponibilità di bilancio. Tale accertamento deve essere effettuato dal proponente presso la struttura competente del Consiglio regionale (o quelle della Giunta);
- **Necessità del parere** del Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio del Consiglio Regionale **attraverso l'apposita scheda per l'istruttoria finanziaria**, prima dell'approvazione del progetto di legge in Commissione e/o in Aula;
- **Sospensione della seduta consiliare**, ex art 97 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale, nel caso di presentazione direttamente in aula di proposte emendative con impatti finanziari al fine di acquisire, se mancante, la **relazione tecnica-finanziaria sulla quantificazione degli oneri e la scheda per l'istruttoria finanziaria**.

La presenza della suddetta documentazione giustificativa è elemento indispensabile e fondamentale al fine di valutare la sostenibilità delle spese ed il rispetto del vincolo di copertura; l'assenza della documentazione stessa ha fatto sì che, in alcuni casi, la Corte abbia stigmatizzato taluni incrementi di entrata, ancorché corretti nella sostanza e supportati da elementi fattuali (presenza sul Sistema Contabile Regionale di maggiori accertamenti delle entrate).

Si ritiene opportuno, inoltre:

- **modificare il Regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale**, come già proposto dal Servizio e richiesto dalla stessa Corte dei Conti sia per chiarire la differenza fra il parere espresso dal Servizio Analisi Economica Statistica e Monitoraggio e la relazione tec-

nico finanziaria predisposta dal consigliere proponente il progetto di legge; ma soprattutto per **rendere obbligatoria la relazione tecnico finanziaria** da parte del proponente, **pena l'improcedibilità della proposta stessa**, sia in sede di presentazione di progetti, che in occasione di quegli emendamenti che innovano il testo legislativo con impatti di carattere finanziario;

- rivedere **le competenze del Servizio Analisi Economica Statistica e Monitoraggio** al fine di rendere stabile e sistematico il rapporto con la Corte dei Conti per integrare la documentazione a corredo delle leggi che la Corte deve esaminare per la compilazione della relazione sulla quantificazione degli oneri. In quest'ottica, dall'anno 2017, il Servizio curerà l'invio del materiale necessario per la redazione della Relazione della Corte Conti;
- **migliorare la redazione della relazione tecnico-finanziaria inserendo i dati ed i metodi utilizzati per la quantificazione dell'onere ed ulteriori elementi utili per procedere alla verifica di congruità delle quantificazioni medesime** (come peraltro esplicitamente previsto ai sensi dell'articolo 27 della L.R. 25.03.2002, n.3). Secondo la Corte, infatti, verrebbe violato il principio della copertura, se gli oneri autorizzati con legge e quantificati nella relazione tecnico-finanziaria venissero stimati in modo apodittico, specie in quanto la loro quantificazione non può prescindere da stime economiche presuntive basate su calcoli matematici e statistici. La funzione della relazione tecnica non è di mera garanzia di trasparenza delle decisioni di spesa, ma strumento essenziale per il coordinamento della finanza pubblica;
- migliorare la stesura delle leggi regionali che non recano oneri finanziari (norme di neutralità finanziaria) rendendo **sempre esplicita nel testo normativo**, attraverso una specifica clausola, **l'eventuale assenza di disposizioni con impatti finanziari**. Sarebbe opportuno anche in questi casi predisporre la **relazione tecnico-finanziaria** che riporti come sostiene la Corte (*ai sensi dell'art. 17, co. 7, della L. n. 196/2009*) *i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime*”;
- una **maggior collaborazione tra la struttura tecnica del Consiglio regionale e le strutture dei gruppi consiliari**, per perfezionare la redazione di tutti i testi legislativi dal punto di vista finanziario, attraverso la puntuale predisposizione delle schede per l'istruttoria finanziaria e delle relazioni tecnico-finanziarie.

E' infine fondamentale che il ciclo di bilancio sia riallineato alla tempistica prevista dalla normativa del decreto legislativo 118/2011 con l'approvazione del conto consuntivo 2014 e 2015, l'accertamento dei residui al 31.12.2014 ed il riaccertamento straordinario dei residui all'1.1.2015 al fine di consentire l'esatta definizione del saldo netto da finanziare e del disavanzo effettivo di gestione ed assicurare gli equilibri di bilancio ed il principio della copertura delle spese.

La mancata quantificazione del disavanzo effettivo, infatti, potrebbe inficiare tutta la legislazione di spesa “medio tempore” approvata dalla Regione e le modalità di definizione delle coperture degli oneri, in base all'art. 81 della Costituzione. Senza una quantificazione certa del disavanzo, l'utilizzo di nuove o maggiori entrate per il finanziamento di spese, specialmente se di natura non obbligatoria, in luogo della destinazione delle stesse per il ripiano del passivo accumulato, potrebbe pregiudicare gli equilibri di bilancio e vanificare, nella sostanza, il principio di copertura delle spese.

APPENDICE

LEGGI REGIONALI 2013 OSSERVAZIONI CORTE DEI CONTI, GOVERNO E CORTE COSTITUZIONALE

LEGGE REGIONALE	INTERVENTI CORTE DEI CONTI	INTERVENTI GOVERNO	INTERVENTI CORTE COSTITUZIONALE
L.R. 2/2013	Relazione della Corte dei Conti 2 ottobre 2013	Delibera C.d.M. del 08.03.2013	Sentenza n. 241 del 2013
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013).	Assenza delle schede dirette a quantificare le spese derivanti dagli interventi contenuti nella Legge finanziaria a causa del complesso iter legislativo.	Mutamento di destinazione delle risorse finanziarie destinate al settore sanitario verso funzioni extrasanitarie, (art. 7 co. 4), senza aver definito la situazione del debito pregresso che può incidere sulla corretta gestione delle aziende sanitarie.	Art. 7, co. 4 L.R. 2/2013 ritenuto incostituzionale in quanto in violazione dei principi di tutela degli equilibri e di unità del bilancio contenuti nell'art. 81, co. 4 della Costituzione.
	Riprogrammazione economie vincolate delle somme indicate nell'“Allegato 3”.		
	La legge non ha la necessaria autosufficienza propria di ogni atto di carattere legislativo, in quanto, per la copertura delle spese, presenta il rinvio alla legge di bilancio che, pertanto, appare improprio.	Utilizzo di un'economia di stanziamento, proveniente dall'esercizio 2012, nel successivo esercizio 2013.	Intervenuta cessazione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della L.R. 2/2013, in quanto sanata la copertura finanziaria.
	Principali osservazioni sui capitoli di bilancio interessati dalle diverse disposizioni: mancata indicazione del criterio di quantificazione, spese radicate su disposizioni normative da rimodulare annualmente, necessità di accertamenti preventivi di entrate, assenza di copertura finanziaria, mancata indicazione della fonte di finanziamento e dei capitoli di bilancio sui quali far gravare gli oneri, mancanza del necessario dettaglio per la quantificazione di alcuni oneri.	Contrasto di alcune disposizioni (artt. 16, 19, 27 e 218) con gli art. 81, co. 4 e 117 co. 3 della Costituzione per mancanza della necessaria copertura finanziaria di alcuni oneri.	Permanenza della questione di legittimità costituzionale per gli artt. 16,27 e 28 per difetto di copertura finanziaria, determinata da assenza o incapienza dei pertinenti stanziamenti.
L.R. 3/2013	Relazione della Corte dei Conti 2 ottobre 2013	Delibera C.d.M. del 08.03.2013	Sentenza n. 250 del 2013
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015.	La Legge è adottata in assenza dell'approvazione del Rendiconto di esercizio degli anni 2011 e 2010.	Contrasto degli artt. 13 e 14 della L.R. 3/2013 con gli art. 81, co. 4 e 117 co. 3 della Costituzione con riferimento al coordinamento della finanza pubblica.	Illegittimità costituzionale degli artt. 13 e 14 della L.R. 3/2013 per indebita utilizzazione dell'avanzo di amministrazione presunto per fronteggiare obbligazioni perfezionate in esercizi precedenti e scadute o in scadenza nel 2013.
	Dalla legge regionale in parola, inoltre, appare non congrua la gestione dei residui perenti.	Utilizzo di quota parte del saldo finanziario presunto a chiusura esercizio 2012 a copertura di stanziamenti di spese non vincolate, nonostante non sia approvato il rendiconto dell'esercizio 2012 che ne certifica l'effettiva disponibilità.	Illegittimità costituzionale degli artt. 13 e 14 della L.R. 3/2013 per la creazione di uno squilibrio finanziario nel bilancio dovuto all'allargamento delle autorizzazioni di spesa determinato dall'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione.
	L'entità dello stanziamento “non appare improntata a criteri di prudenzialità, in quanto, così come anche sostenuto dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie (delibera n. 14/AUT/2006), per apprestare una sufficiente garanzia di assolvimento delle obbligazioni assunte, la dotazione del fondo residui perenti dovrebbe avere una consistenza tale da assicurare un margine di copertura pari al 70% degli stessi”.	Gestione dei residui perenti non congrua tra importo quantificato al 31/12/2011 e importo iscritto in bilancio 2013.	Illegittimità costituzionale artt. 1 e 4 L.R. 3/2013 per la contabilizzazione a 9.000.000 di euro del saldo finanziario positivo presunto per l'esercizio 2012.

LEGGE REGIONALE	INTERVENTI CORTE DEI CONTI	INTERVENTI GOVERNO	INTERVENTI CORTE COSTITUZIONALE
L.R. 5/2013	Relazione della Corte dei Conti 2 ottobre 2013		
Riconoscimento dell'alto valore culturale del concorso letterario internazionale di narrativa "Città di Penne-Mosca" e del Centro di Documentazione per le Tradizioni Popolari "A.M. Di Nola" di Cocullo. Adesione della Regione Abruzzo all'Associazione "Formez P.A. - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.". Modifica alle leggi regionali n. 49 del 17 novembre 2010 e n. 69 del 28 dicembre 2012 e modifica all'art. 63 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.	Formulazione generica della legge regionale 4 febbraio 2013, n. 5 che ha ammesso la possibilità di concedere contributi per finanziare alcune iniziative culturali		
	Assenza di quantificazione degli oneri e di copertura delle risorse		
	Assenza di riferimento cronologico dei finanziamenti da concedere		
	Incertezze in capo all'amministrazione ovvero ai potenziali interessati a beneficiare dei finanziamenti		
	Inappropriato utilizzo dello strumento legislativo per l'adesione della Regione Abruzzo all'Associazione Formez PA - Centro servizi assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA (FORMEZ PA) e la relativa quantificazione della spesa annuale (art. 3 L.R. 5/2013)		
L.R. 6/2013	Relazione della Corte dei Conti 2 ottobre 2013		
Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo.	Copertura parziale del contributo alle imprese armatrici di navi da pesca di stanza nel porto di Pescara (art. 3 L.R.6/2013).		
L. R. 10/2013		Delibera C. d. M. del 26.06.2013	Sentenza n. 108 del 2014
Modifiche alle leggi regionali n. 29 dell'11.8.2011 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), n. 2 del 10.1.2013 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013), n. 3 del 10.1.2013 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015), n. 6 dell'11.3.2013 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), n. 143 del 17.12.1997 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative		Impugnativa, per contrasto con la legge di contabilità e violazione degli artt. 117, co. 3 e 81, co. 4 Costituzione, degli artt. 2, 5 e 6 della L.R. 10/2013. Gli oneri derivanti da queste disposizioni sono a carico di un capitolo compreso nell'elenco delle spese obbligatorie. La Legge di contabilità regionale n. 3/2002 prevede che "La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio riguardanti spese di natura non obbligatoria".	La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della L.R. 10/2013 (in riferimento agli artt. 81, co. 4, e 117, co. 3 della Costituzione) promossa dal CdM, in quanto non vi è nella legislazione statale un principio di intrasferibilità assoluta tra spese obbligatorie e discrezionali.
		[Dopo tale impugnativa (C. d. M. del 26.06.2013), la Regione Abruzzo ha disposto l'abrogazione dei citati artt. 5 e 6, pertanto il C. d. M., con delibera del 09.10.2013, ha proposto la rinuncia parziale all'impugnazione]	Con legge regionale «si possono sempre operare gli storni da un capitolo all'altro di bilancio, quando nel capitolo vi sia una eccedenza di stanziamento» e le variazioni attinte da partite di spesa di natura obbligatoria sono sempre possibili «una volta che il titolo di una determinata spesa sia venuto meno [e, conseguentemente,] si possa procedere ad un differente utilizzo delle relative disponibilità. [...] la copertura delle nuove spese [può] rinvenirsi anche mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa [...] a seguito del venir meno del [relativo] capitolo di bilancio».
			Non esiste nell'ordinamento contabile un principio fondamentale di intrasferibilità assoluta tra spese obbligatorie e discrezionali, bensì un divieto di attingere dalle risorse destinate a spese obbligatorie predeterminate e fisse quando queste ultime non sono, in ragione delle loro caratteristiche, rimodulabili.

LEGGE REGIONALE	INTERVENTI CORTE DEI CONTI	INTERVENTI GOVERNO	INTERVENTI CORTE COSTITUZIONALE
L.R. 11/2013	Relazione della Corte dei Conti 2 ottobre 2013		
Modifiche alla L.R. 11.3.2013, n. 6 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo) e alla L.R. 19.8.1996, n. 70 (Disciplina del comando presso la Regione Abruzzo del personale proveniente dal comparto sanità).	Copertura di un finanziamento straordinario incerta e differita nel tempo. La copertura, legata all'incremento di entrate derivanti dal pagamento degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti (art. 1 della L.R. 10/2011), non appare suffragata da alcuna valutazione tecnica prospettica.		
	Necessità di una verifica preventiva della copertura da parte degli uffici regionali, al fine di evitare la violazione dell'art. 1, co. 13 della legge n. 10 del 2011 e l'assunzione di impegni di spesa senza accertamento delle relative entrate.		
L.R. 19/2013	Relazione della Corte dei Conti 11 settembre 2014		
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) e altre disposizioni normative.	Copertura insicura delle spese derivanti dalle ulteriori funzioni assegnate ai consorzi di bonifica (art. 2, co. 2).		
	Si presuppone che alcune attività possano essere svolte in amministrazione diretta, ossia mediante il personale in servizio, senza alcun onere aggiuntivo ovvero utilizzando le economie di bilancio accumulate. Lasciare l'effettiva esecuzione di attività necessitate, in quanto dirette a prevenire situazioni di pericolo, a meccanismi di recupero delle risorse interne da parte dei consorzi di bonifica, corre il rischio di aprire il varco a successive attività di riconoscimenti di debito.		
L.R. 20/2013	Relazione della Corte dei Conti 11 settembre 2014		
Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015" e ulteriori disposizioni normative.	Approvato incremento della spesa mediante la riduzione del Fondo per la riassegnazione delle economie vincolate; mediante la riduzione del Fondo per le spese obbligatorie; mediante variazione in aumento delle entrate della voce "Restituzione risorse erogate a valere sul programma di sviluppo rurale 2007-2013".		
	La riduzione del Fondo per la riassegnazione delle economie vincolate come voce di copertura genera dubbi di tenuta, considerando che lo stesso è destinato a coprire progetti ed iniziative per cui la Regione Abruzzo ha già ottenuto le risorse ma non ha ancora provveduto ad avviare il procedimento di spesa. Non si può procedere ad una riassegnazione del Fondo in permanenza delle finalità originarie che hanno generato le economie vincolate. La riduzione del Fondo per la riassegnazione delle economie vincolate, infatti, determina una mancanza di copertura differita al momento in cui si dovrà effettivamente sostenere l'onere originario. "Il principio di tutela degli equilibri di bilancio contenuto nell'art. 81, co. 4, Cost. impedisce di estrapolare dalle risultanze degli esercizi precedenti singole partite ai fini della loro applicazione al bilancio successivo". La regola è "posta a presidio della sana gestione finanziaria, dal momento che la sottrazione di componenti attive [quali le economie di spesa] dall'aggregato complessivo il quale determina il risultato di amministrazione" rende incerto e mutevole il risultato stesso, con ciò pregiudicando intrinsecamente la stabilità del bilancio. È la riprogrammazione ad essere lesiva del precetto costituzionale invocato. Infatti, l'economia di bilancio relativo ad esercizi precedenti, ed in particolare quella di stanziamento, è intrinsecamente incompatibile con il concetto di riprogrammazione".		
	La riduzione del Fondo per le spese obbligatorie risulta introdotta senza alcuna giustificazione che illustri le ragioni di tale decurtazione.		
	Dagli atti collegati all'approvazione della legge non si evince il criterio utilizzato per quantificare la somma corrisposta dalla Regione per la copertura delle "minori entrate alle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale per concessione o per contratto di servizio".		
	Differimento ad un esercizio successivo (2013) di una spesa obbligatoria che avrebbe dovuto essere coperta nel corso dell'esercizio 2011, ovvero, nel corso dell'esercizio successivo (2012).		
	Incremento di entrate regionali "per rimborsi da incentivazioni ed agevolazioni di cui alle LL.RR. 55/98, 136/96 e 96/97, destinate al fondo di rotazione per le politiche del lavoro" su cui non si ravvisano adeguate stime o criteri di valutazione degli importi.		

LEGGE REGIONALE	INTERVENTI CORTE DEI CONTI	INTERVENTI GOVERNO	INTERVENTI CORTE COSTITUZIONALE
L.R. 23/2013	Relazione della Corte dei Conti 11 settembre 2014		
Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella Regione Abruzzo ed altre disposizione normative.	L'importo stanziato trova copertura mediante maggiori entrate e attraverso riduzioni di spesa. Gli incrementi delle previsioni di entrate risultano, secondo la Corte, inattendibili e generano dubbi in merito alla capacità di coprire gli stanziamenti disposti, in quanto non supportate da adeguate stime o criteri di valutazione degli importi		
	Mancanza della clausola di salvaguardia che subordini l'impegno delle spese al previo accerciamento delle entrate.		
	L'attribuzione di un contributo postumo ad attività già rendicontate, non rientrando le stesse nel piano degli interventi curati per conto della Regione, costituisce un contributo a fondo perduto ad un'associazione privata. L'assegnazione di risorse extra ordinem, non dovrebbe prescindere da una programmazione oculata degli interventi, considerando anche il ruolo che la Regione Abruzzo ha nel consiglio d'amministrazione dell'associazione destinataria.		
L.R. 28/2013	Relazione della Corte dei Conti 11 settembre 2014		
Partecipazione della Regione alla Fondazione Michetti di Francavilla al Mare, finanziamento a sostegno del Premio letterario "Città di Penne- Mosca", Celebrazioni Centenario terremoto della Marsica e iniziative in favore del Teatro dei Marsi.	Gli artt. 5 e 6 della L.R. 28/2013 hanno concesso contributi straordinari la cui copertura appare incerta, atteso che sono stati incrementati capitoli di entrata, senza alcuna circostanza giuridica e/o fattuale che giustificasse detti incrementi nel corso dell'esercizio 2013.		
	Riferimento di un contributo ad iniziative relative a pregressi esercizi.		
L.R. 31/2013	Relazione della Corte dei Conti 11 settembre 2014		
Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2013 e n. 20 del 2013.	L'aggiornamento della legge sul procedimento amministrativo non comporta, di per sé, alcuna spesa. Tuttavia l'art. 13 della legge ha espressamente quantificato l'indennizzo per il mero ritardo, stimando il relativo onere per il biennio 2014-2015 nell'importo di € 100.000 annui, cui si dà copertura con risorse finanziarie iscritte nella UPB "spese legali e contenzioso" capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi - art. 13 - spesa corrente" del bilancio pluriennale 2013-2015. Non sono resi espliciti i criteri per la stima dell'ammontare complessivo dell'indennizzo, né viene imposto alcun tetto alla spesa sostenibile per tali finalità (ad esempio limitandola allo stanziamento disponibile in bilancio).		
	Non viene garantita la copertura di eventuali indennizzi maturati nel periodo 26 ottobre 2013 (data di entrata in vigore della legge) – 31 dicembre 2013.		
L.R. 32/2013	Relazione della Corte dei Conti 11 settembre 2014		
Intervento a favore di borse di studio per la formazione medico-specialistica	La copertura degli oneri derivanti dall'art. 1 viene garantita attraverso un indefinito incremento del capitolo di entrata.		
	La tipologia di copertura appare priva dei necessari presupposti giuridici e/o fattuali, non ravvisando elementi idonei a giustificare l'incremento delle entrate.		

LEGGE REGIONALE	INTERVENTI CORTE DEI CONTI	INTERVENTI GOVERNO	INTERVENTI CORTE COSTITUZIONALE
L.R. 37/2013	Relazione della Corte dei Conti 11 settembre 2014		
Interventi finanziari nel settore sociale, culturale e sanitario e modifica all'art. 38 della L.R. 10.1.2012, n. 1.	La L.R. 37/2013 ha apportato variazioni sul versante della entrate stimando un extra gettito derivante dalla lotta all'evasione ex art. 9 del d.lgs. n. 68 del 2011. Tale somma appare asimmetrica rispetto alle tendenze congiunturali del Paese. La Regione Abruzzo, nel corso nell'esercizio 2013, ha ritenuto di iscrivere un incremento delle entrate in virtù di apodittici più favorevoli risultati della lotta all'evasione		
	Riprogrammazione di economie vincolate, ossia di risorse appostate come entrata dalla Regione (in termini sia di solo accertamento, sia di accertamento e riscossione) che sebbene abbiano un vincolo di destinazione, non sono state impegnate nell'esercizio di competenza per qualsiasi ragione. Non si può procedere ad una riassegnazione in permanenza delle finalità originarie che hanno generato le economie vincolate		
	Incremento delle entrate (derivanti dal demanio idrico) senza fornire alcuna indicazione in merito alle ragioni dell'aumento di tali entrate.		
L.R. 41/2013	Relazione della Corte dei Conti 11 settembre 2014		
Le Società Operaie di Mutuo Soccorso e modifica all'art. 1 della L.R. 15.10.2013, n. 34 recante "Modifiche alla L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)".	Previsione in aumento di un gettito in entrata senza che siano indicate le circostanze di diritto e di fatto alla base di tale stima, peraltro in virtù di una legge entrata in vigore solamente il 28 novembre 2013		
L.R. 48/2013	Relazione della Corte dei Conti 11 settembre 2014		
Disciplina delle fattorie didattiche, agrinido, agriasilo e agritata.	Assenza di quantificazione degli oneri per gli artt. 14 e 18.		
	Mancata indicazione di forme di copertura per gli artt. 14 e 18.		
L.R. 55/2013		Delibera C.d.M. del 14.02.2014	Sentenza n. 249 del 2014
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)		La L.R. 55/2013 prevede un finanziamento alla Soc. Abruzzese Gestione Aeroporto S.p.A. che non risulta sottoposto al vaglio della Commissione Europea per la valutazione sulla compatibilità della norma con l'impatto sulla concorrenza sugli scambi tra i Paesi membri.	La L.R. 55/2013 rappresenta una concessione di un contributo senza la preventiva sottoposizione del progetto, della modalità e del contenuto alla Commissione Europea in materia di aiuti di stato.
		La L.R. 55/2013, si configura come un aiuto di Stato non autorizzato, nonostante venga citato il rispetto alla norma sugli aiuti di Stato del Trattato sul finanziamento Europeo, pertanto la norma è stata impugnata ai sensi dell'art. 127 della Cost.	

LEGGI REGIONALI 2014
OSSERVAZIONI CORTE DEI CONTI, GOVERNO E CORTE COSTITUZIONALE

LEGGE REGIONALE	INTERVENTI CORTE DEI CONTI	INTERVENTI GOVERNO	INTERVENTI CORTE COSTITUZIONALE
L.R. 2/2014	Relazione della Corte dei Conti 17 luglio 2015		
Misure urgenti per la riduzione del disagio abitativo. Istituzione commissioni territoriali per la graduazione degli sfratti.	L'art. 4 della L.R. 2/2014 è priva della relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri e delle coperture e della scheda finanziaria. Ne consegue una violazione della disposizione applicativa dell'art. 81 della Costituzione. Assenza di copertura, in quanto il reperimento delle risorse finanziarie necessarie è rimesso alla legge finanziaria regionale (secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo"). L'art. 4 appare quindi in palese contrasto con l'art. 81 della Costituzione, non essendo consentita l'istituzione di nuovi oneri con rinvio della relativa copertura a leggi successive.		
L.R. 3/2014	Relazione della Corte dei Conti 17 luglio 2015		
Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo.	Eventuali disposizioni con impatti finanziari non preventivamente vagliate con riferimento ai profili di copertura, con conseguente violazione delle disposizioni applicative dell'art. 81 della Costituzione. Relazione tecnica non presente; non sono esplicitati i criteri per la quantificazione dei precedenti oneri, rendendo pertanto impossibile valutare l'idoneità della tecnica di copertura. Quest'ultima si fonda sostanzialmente sull'utilizzo di risorse già presenti su stanziamenti di capitoli di spesa, senza tuttavia specificare se tali fondi sono effettivamente disponibili o destinati a impegni che la Regione deve comunque assumere		
L.R. 4/2014	Relazione della Corte dei Conti 17 luglio 2015		
Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche.	Relazione tecnica non presente; assenza informazioni sulle modalità di quantificazione dell'onere, che viene riferito all'intero testo normativo senza specificare le disposizioni specifiche da cui scaturirebbe, e sulle modalità di copertura, in quanto il reperimento delle risorse finanziarie necessarie è rimesso alla legge finanziaria regionale (secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo"). Assenza copertura		
L.R. 5/2014	Relazione della Corte dei Conti 17 luglio 2015		
Interventi regionali per la promozione delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.	Assenza quantificazione specifica degli oneri di cui all'art. 17; copertura non in linea con l'art. 81 della Costituzione, in quanto incerta sia nella quantificazione dell'onere sia nell'individuazione delle risorse tese a controbilanciare i maggiori oneri. Assenza quantificazione specifica degli oneri di cui agli artt. 12, 14 e 16 e assenza di copertura.		
L.R. 7/2014	Relazione della Corte dei Conti 17 luglio 2015		
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della	Eventuali disposizioni con impatti finanziari non preventivamente vagliate con riferimento ai profili di copertura, con conseguente violazione delle disposizioni applicative dell'art. 81 della Costituzione. Nella legge vengono adottate disposizioni che incidono sul bilancio 2014 non ancora formalizzato, in quanto contenuto nella legge n. 8/2014, oggetto di approvazione nella medesima seduta consiliare di discussione della legge n. 7. Assenza copertura. Come sottolineato nella scheda finanziaria, non viene presa in considerazione l'ipotesi di potenziale saldo negativo rilevato dal piano di liquidazione dell'ente regionale ex Azienda di Soggiorno di Pescara, per il quale sarebbe invece necessario individuare, anche mediante clausola di salvaguardia precauzionale, adeguate forme di copertura. Forme di copertura non in linea con i principi costituzionali, in quanto consistenti in variazioni in aumento delle previsioni di entrata prive di ogni elemento giustificativo Assenza criteri determinazione alcuni oneri. Assenza indicazioni sulla disponibilità di risorse su alcuni capitoli al momento dell'approvazione della legge in esame, rendendo la copertura non attendibile e certa. Infatti, la riduzione di precedenti stanziamenti di spesa deve essere suffragata da elementi che giustifichino la variazione rispetto alle previsioni. (2 osservazioni) Mancanza di indicazioni precise sulle coperture.		

LEGGE REGIONALE	INTERVENTI CORTE DEI CONTI	INTERVENTI GOVERNO	INTERVENTI CORTE COSTITUZIONALE
L.R. 8/2014	Relazione della Corte dei Conti 17 luglio 2015		
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 – Bilancio pluriennale 2014-2016.	La Regione ha iscritto tra le entrate anche l'avanzo presunto, destinandolo al finanziamento di fondi di riserva per reiscrizione di somme con vincolo di destinazione della spesa. Non viene invece "tenuto in debita considerazione il disavanzo scaturente dagli esercizi precedenti, disavanzo di cui non si rinviene traccia nel documento previsionale"		
	Non può essere considerata in linea con le disposizioni costituzionali l'applicazione al bilancio di avanzi che non derivino da conti consuntivi approvati. La violazione assume connotati più gravi, se si prende in considerazione che entrambi i rendiconti 2011 e 2012 si sono chiusi con risultati in disavanzo (€ 484 mln. nel 2011, € 455 mln. nel 2012) senza che ciò abbia determinato i necessari assestamenti contabili.		
L.R. 12/2014	Relazione della Corte dei Conti 17 luglio 2015		
Modifica all'art. 29 della L.R. 10.5.2002, n. 7 "Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002 - 2004 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria 2002)". Disciplina modalità gestione proventi sanzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro e modifiche alla L.R. 47/1984.	Assenza di copertura		
L.R. 14/2014	Relazione della Corte dei Conti 17 luglio 2015		
Modifiche alla L.R. 13.1.2014, n. 7 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)", modifiche alla L.R. 28.4.2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo), alla L.R. 5/1999, alla L.R. 3/2014, alla L.R. 8/2014 e Norme per la ricostituzione del capitale sociale della Saga S.p.a.	Contenuto fortemente disomogeneo		
	Eventuali disposizioni con impatti finanziari non preventivamente vagliate con riferimento ai profili di copertura, con conseguente violazione delle disposizioni applicative dell'art. 81 della Costituzione.		
	La presenza di una clausola di salvaguardia che subordina l'utilizzo dello stanziamento al previo accertamento della relativa entrata (co. 5) attenua l'incertezza della tecnica di copertura.		
	Assenza di copertura per un maggiore stanziamento		
	Quest'ultima forma di copertura non riveste i caratteri di credibilità, sicurezza e non arbitrarietà elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto le variazioni in aumento delle entrate appaiono stimate in modo apodittico, senza fornire le ragioni delle movimentazioni o i criteri di valutazione degli importi.		
	Copertura apprestata consistente in una riduzione dello stanziamento su un capitolo di spesa che, al momento dell'approvazione della legge in esame, non risultava avere capienza adeguata, avendo saldo nullo.		

LEGGE REGIONALE	INTERVENTI CORTE DEI CONTI	INTERVENTI GOVERNO	INTERVENTI CORTE COSTITUZIONALE
L.R. 25/2014		Delibera C.d.M. del	Sentenza n. 81 del 2015
“Integrazione alla L.R. 21 luglio 1999, n. 44 recante "Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica" e modifiche alla L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 recante "Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione”.		Illegittimità costituzionale della disposizione contenuta nell’art. 1, in base alla quale le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale abruzzesi dichiarate dalla Giunta Regionale in condizioni di deficit strutturale “possono destinare al risanamento finanziario dei rispettivi bilanci” i proventi della vendita degli immobili di edilizia agevolata e convenzionata e degli edifici di fatto non utilizzati come alloggi in quanto inagibili o inabitabili. Le previsioni non risultano in linea con le norme nazionali che prevedono che “Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente”. Per questi motivi, la disposizione di cui all’art. 1, co. 1, della legge in esame invade la potestà legislativa esclusiva statale nella materia “livelli essenziali delle prestazioni”, e pertanto viola l’art. 117, co. 2, lettera m) della Costituzione.	La legge è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, in riferimento all’art. 123 della Costituzione ed in relazione all’art. 86, terzo co., dello Statuto regionale, avendo il Consiglio regionale legiferato oltrepassando i limiti riconducibili alla sua natura di organo in prorogatio.
L.R. 32/2014	Relazione della Corte dei Conti 17 luglio 2015		
Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.	Relazione tecnica priva di riferimenti alle modalità di quantificazione di tale spesa, non essendo stata effettuata alcuna analisi quantitativa e qualitativa in merito alla potenziale platea dei beneficiari delle disposizioni normative. Forma di copertura basata sull'aumento di presunte entrate che non riveste i caratteri di credibilità, sicurezza e non arbitrarietà elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto le variazioni in aumento delle entrate appaiono stimate in modo apodittico, senza fornire le ragioni delle movimentazioni o i criteri di valutazione degli importi (2 osservazioni) Capitolo in entrata senza andamento degli accertamenti superiore rispetto agli stanziamenti di previsione, tale da giustificare l’utilizzo a copertura di ulteriori spese (Già osservato nella scheda finanziaria dell’AESM).		
L.R. 33/2014	Relazione della Corte dei Conti 17 luglio 2015		
Modifiche alla L.R. 47/1984 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria), alle leggi regionali 15/2000, 41/2012, 8/2014, 23/2014, disposizioni per la produzione e l'utilizzo di eco componenti di origine autologa per uso topico e ulteriori disposizioni finanziarie.	Contenuto fortemente disomogeneo Eventuali disposizioni con impatti finanziari non preventivamente vagliate con riferimento ai profili di copertura, con conseguente violazione delle disposizioni applicative dell’art. 81 della Costituzione. In assenza di specifiche relazioni tecniche e schede finanziarie sulle norme in discorso, non sussistono elementi in base ai quali poter valutare l’attendibilità delle stime di aumento delle entrate e, conseguentemente, l’efficacia della copertura degli oneri aggiuntivi. Rischi di disequilibrio tra onere e relativa copertura appaiono mitigati dall'espressa disposizione di legge che prevede che le spese in esame sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuta riscossione delle maggiori entrate.		

LEGGE REGIONALE	INTERVENTI CORTE DEI CONTI	INTERVENTI GOVERNO	INTERVENTI CORTE COSTITUZIONALE
L.R. 35/2014	Relazione della Corte dei Conti 17 luglio 2015		
Modifiche alla L.R. 77/1999 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", alla L.R. 9/2000 "Istituzione dell'Avvocatura regionale", alla L.R. 18/2001 "Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione", alla L.R. 4/2009 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali", parziale abrogazione della L.R. 17/2001 "Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale" e ulteriori disposizioni urgenti.	Contenuto disomogeneo		
	Il Titolo II – contenente importanti impatti finanziari - è stato introdotto direttamente nell'iter dell'esame assembleare della legge ed è privo di qualsiasi analisi preventiva relativa ai profili di copertura, con conseguente violazione delle disposizioni applicative dell'art. 81 della Costituzione		
	Assenza forma di copertura per maggiore stanziamento.		
	Copertura non idonea in quanto, come rilevato nella scheda finanziaria del servizio AESM, il capitolo di spesa indicato, alla data dell'8 agosto 2014, mostrava uno stanziamento già integralmente impegnato e liquidato; pertanto le risorse in esso contenute non risultano idonee a garantire la copertura di ulteriori spese.		
	Tra le entrate riviste in aumento sono incluse fattispecie che non rientrano nella disponibilità della Regione (tassa per l'abilitazione alla ricerca dei tartufi; proventi da beni e servizi, entrate da sanzioni amministrative, entrate da contributi a carico del personale); in assenza di elementi giustificativi delle variazioni in aumento la copertura non può essere considerata in linea con i requisiti di certezza e attendibilità.		
Non noti gli elementi in base ai quali è avvenuta la quantificazione dell'onere; alcune modalità di copertura non soddisfano i requisiti di certezza e attendibilità in quanto consistenti in una variazione in aumento degli stanziamenti di entrata priva di alcuna giustificazione.			
L.R. 37/2014	Relazione della Corte dei Conti 17 luglio 2015		
Istituzione del Fondo regionale per l'integrazione socio-sanitaria e interventi finanziari in materia di agricoltura.	Eventuali disposizioni con impatti finanziari non preventivamente vagliate con riferimento ai profili di copertura, con conseguente violazione delle disposizioni applicative dell'art. 81 della Costituzione.		
	Modalità di copertura non in linea con i requisiti di certezza richiesti dal quadro costituzionale, sia in quanto non vengono esplicitate le modalità di quantificazione degli oneri sia in quanto le risorse in entrata sono legate all'andamento aleatorio del recupero dell'evasione fiscale.		
	Tecnica di copertura non idonea a garantire l'equilibrio, poiché fondata su un incremento degli stanziamenti previsti in entrata, in assenza di elementi giustificativi della variazione.		
L.R. 40/2014	Relazione della Corte dei Conti 17 luglio 2015	Delibera C.d.M. del 20 gennaio 2015.	Sentenza n. 131 del 2016
"Modifiche ed integrazioni all'art. 2 della L.R. 28 aprile 2014, n. 26, all'art. 14 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96, alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica".	Eventuali disposizioni con impatti finanziari non preventivamente vagliate con riferimento ai profili di copertura, con conseguente violazione delle disposizioni applicative dell'art. 81 della Costituzione.	Difetto di copertura dell'art. 3. Norma impugnata per violazione dell'art. 81 Costituzione. La disposizione dispone una riduzione dei canoni delle locazioni relative al patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Tale previsione, "determinando una riduzione delle entrate delle ATER, comporta minori entrate a carico del bilancio regionale, non quantificate e a fronte delle quali non è indicata la relativa fonte di finanziamento".	È implicito e non dimostrato l'assunto secondo cui le minori entrate delle ATER creano un onere a carico del bilancio regionale. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge regionale n. 40 del 2014, promossa in riferimento all'art. 81, co. 3, Cost., è ritenuta inammissibile
	La norma, riducendo una categoria di entrate, dovrebbe necessariamente essere bilanciata da una forma di copertura, ciò sia nel caso tale riduzione incida direttamente sul bilancio regionale sia nell'ipotesi in cui essa produca effetti sui conti di altri enti (probabilmente le ATER) ai quali la Regione deve necessariamente garantire un adeguato ristoro. Ciononostante, nessuna disposizione di copertura è rinvenuta nel testo normativo che, anzi, reca la clausola di neutralità finanziaria all'art. 5.		

LEGGE REGIONALE	INTERVENTI CORTE DEI CONTI	INTERVENTI GOVERNO	INTERVENTI CORTE COSTITUZIONALE
L.R. 41/2014	Relazione della Corte dei Conti 17 luglio 2015		
"Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale".	La legge non contiene Disposizioni finanziarie che stabiliscano l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che dunque evidenzino l'invarianza della spesa rispetto agli ordinari stanziamenti di bilancio della Regione, nonostante il Servizio competente all'istruttoria economico-finanziaria ne richiedesse l'inserimento.		
L.R. 42/2014	Contenuto fortemente disomogeneo		
Modifiche alle LL.RR. 31 agosto 1978, n. 57 (Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti), 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) e 13 gennaio 2014, n. 8 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016).	Eventuali disposizioni con impatti finanziari non preventivamente vagliate con riferimento ai profili di copertura, con conseguente violazione delle disposizioni applicative dell'art. 81 della Costituzione.		
	Disposizioni finanziarie non supportate da alcun documento (relazione tecnica o scheda finanziaria) teso ad esplicitare le modalità di quantificazione degli oneri e le tecniche di copertura, con violazione, quindi, dei principi applicativi dell'art. 81 Costituzione.		
	Maggiori previsioni di entrata non supportate da idonei elementi di supporto, in grado di giustificarne la variazione.		
L.R. 44/2014	Relazione della Corte dei Conti 17 luglio 2015		
Disposizioni per assicurare il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato nella concessione di aiuti regionali ad hoc destinati a sostenere lo spettacolo dal vivo e l'istruzione pubblica in campo culturale, disposizioni relative alla L.R. 15/2000 (Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo), rifinanziamento della L.R. 94/1995 (Premio Internazionale Ignazio Silone) e modifiche alla L.R. 5/1999 (Norme organiche sul teatro di prosa) e alla L.R. 41/2011 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere).	Alcune disposizioni con impatti finanziari non preventivamente vagliate con riferimento ai profili di copertura, con conseguente violazione delle disposizioni applicative dell'art. 81 della Costituzione.		
	Tecnica di copertura utilizzata non risulta adeguata in quanto fondata su un aumento apodittico di risorse in entrata, priva di ogni analisi giustificativa di tipo qualitativo o quantitativo.		
	Modalità di copertura non adeguata in quanto la previsione in aumento del gettito da lotta all'evasione non viene giustificato da specifiche analisi quantitative e presenta elevati profili di aleatorietà e incertezza nella sua concreta attuazione.		
L.R. 49/2014	Relazione della Corte dei Conti 17 luglio 2015		
Modifiche alla L.R. 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) e alla L.R. 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio).	Non sono stati esplicitati i metodi di quantificazione dell'onere. E' tuttavia prevista una norma di salvaguardia, in quanto gli stanziamenti iscritti alla spesa possono essere utilizzati previo accertamento del capitolodi entrata.		
L.R. 51/2014	Relazione della Corte dei Conti 17 luglio 2015		
Modifiche alle leggi regionali 143/1997 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni), 35/2014 in materia di convenzioni con il Corpo Forestale dello Stato, 8/2014 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016) e interventi per le emergenze di viabilità regionale.	Contenuto profondamente disomogeneo.		
	Enunciato fortemente contraddittorio in quanto la presenza di una clausola di neutralità finanziaria dovrebbe testimoniare l'assenza di oneri derivanti dalla legge e non sembra compatibile con la previsione di forme di copertura, tra l'altro riferite ad oneri non quantificati in alcun modo.		
	Forme di copertura senza i caratteri di credibilità, sicurezza e non arbitrarietà elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto le variazioni in aumento delle entrate appaiono stimate in modo apodittico, senza fornire le ragioni delle movimentazioni o i criteri di valutazione degli importi		

LEGGI REGIONALI 2015
OSSERVAZIONI CORTE DEI CONTI, GOVERNO E CORTE COSTITUZIONALE

LEGGE REGIONALE	INTERVENTI CORTE DEI CONTI	INTERVENTI GOVERNO	INTERVENTI CORTE COSTITUZIONALE
L.R. 1/2015	Relazione della Corte dei Conti 12 maggio 2016		
Proroga termini e altre disposizioni urgenti	L'art. 5 prevede la possibilità di concedere temporanee anticipazioni di liquidità in favore della Società di gestione dello scalo SAGA S.p.A. Tale articolo presenta potenziali profili di incompatibilità con l'ordinamento costituzionale, sia in relazione al rispetto della disciplina europea in materia di concorrenza e aiuti di stato. sia con riferimento agli aspetti legati alla copertura finanziaria in quanto inserito in sede di emendamento, privo di qualsiasi relazione tecnica e scheda finanziaria relativa alla valutazione dei potenziali oneri.		
L.R. 3/2015	Relazione della Corte dei Conti 12 maggio 2016		
Bilancio di previsione pluriennale 2015-2017	Si rileva l'utilizzazione dell'avanzo presunto a copertura delle reiscrizioni nei capitoli dei fondi di riserva, per la riassegnazione delle economie vincolate e dei residui perenti. Le somme allocate a recupero del disavanzo pregresso, sono insufficienti e pertanto non consentono una copertura adeguata. Inoltre l'importo non rappresenta un dato effettivo, in assenza della prescritta rendicontazione. Il bilancio non prevede stanziamenti a fronte dei risultati negativi registrati dalle partecipate, in difformità da quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 determinando un'assenza di copertura finanziaria relativamente all'ammontare teorico di detto fondo. Esiguità del fondo per le spese impreviste.		
L.R. 5/2015	Relazione della Corte dei Conti 12 maggio 2016		
Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria regionale	Viene disposta l'invarianza finanziaria per gli oneri (non quantificati) trasferiti in capo alla Regione per effetto della chiusura delle Autorità, prescrivendosi il limite degli stanziamenti iscritti a bilancio. Tale disposizione, è inattendibile per assenza della quantificazione che non garantisce la copertura finanziaria e in ragione della tipologia di oneri in questione che, consistendo in diritti acquisiti, non possono essere limitati alla disponibilità dello stanziamento. Previsione di assenza di oneri relativamente alla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato, non supportata da alcuna dimostrazione.		
L.R. 7/2015	Relazione della Corte dei Conti 12 maggio 2016		
Disposizioni a tutela della sicurezza del trasporto pubblico regionale	L'assenza di oneri non è garantita dalla presenza di una clausola di neutralità adeguatamente motivata nella relazione tecnica di accompagnamento.		
L.R. 8/2015	Relazione della Corte dei Conti 12 maggio 2016		
Disposizioni urgenti in favore delle Province e altre disposizioni	La copertura degli oneri appare incerta in quanto avviene mediante riduzione dello stanziamento di risorse attinenti a spese di natura obbligatoria e in assenza dell'accertamento dell'effettivo venire meno di diritti riconosciuti a terzi che giustificano la riduzione.		

LEGGE REGIONALE	INTERVENTI CORTE DEI CONTI	INTERVENTI GOVERNO	INTERVENTI CORTE COSTITUZIONALE
L.R. 10/2015		Delibera C.d.M. del 17.7.2015	
Norme per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale		La legge in esame, che detta norme per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, risulta censurabile (a parere del Governo) relativamente alle disposizioni contenute nell'articolo 5, commi 3 e 5, in quanto, prevedendo rispettivamente che le ATER debbono programmare l'utilizzo dei proventi derivanti dall'alienazione degli alloggi di ERP, sia pur in quota parte (nella misura massima del 20 per cento), "per il ripiano dei deficit finanziari delle ATER, desunti dai relativi bilanci" e , per i Comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti, l'obbligo di utilizzare "prioritariamente" i predetti proventi per interventi di manutenzione straordinaria e recupero degli alloggi e, contestualmente, la mera facoltà di destinare il 20 per cento dei predetti proventi alla realizzazione di opere di urbanizzazione nei quartieri dove sono localizzati immobili di ERP, non risultano in linea con le norme introdotte dall'art. 3, co. 1, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, recante "Misure per l'alienazione del patrimonio residenziale pubblico".	
		Infatti, detta norma statale , nel modificare l'articolo 13 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto che "Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente". La disposizione regionale, pertanto, invadendo la potestà legislativa esclusiva statale nella materia "livelli essenziali delle prestazioni", viola gli articoli 47 e 117, co. 2, lettera m) della Costituzione; inoltre, ponendosi in contrasto con disposizioni statali citate ,che devono ritenersi principi fondamentali delle materie "coordinamento della finanza pubblica" e "governo del territorio", viola l'art. 117, co. 3 della Costituzione.	
L.R. 12/2015	Relazione della Corte dei Conti 12 maggio 2016		
Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)	Gli oneri relativi ai membri esterni ai tavoli tecnico-scientifici di monitoraggio, vengono coperti con i versamenti effettuati a titolo di spese di istruttoria dai Comuni beneficiari dei contributi concessi.		
	La copertura degli oneri relativi al tavolo tecnico-scientifico regionale, viene individuata nel maggiore accertamento delle entrate derivanti dal contributo per la riduzione del rischio sismico ed è collegata ad una clausola di salvaguardia che subordina l'utilizzabilità degli stanziamenti al preventivo accertamento del capitolo di entrata.		
L.R. 14/2015	Relazione della Corte dei Conti 12 maggio 2016		
Nuova disciplina per l'istituzione dei distretti rurali della Regione Abruzzo e modifica alla legge regionale 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche – Esercizio delle funzioni amministrative)	La legge contiene la clausola di neutralità finanziaria (per il primo anno) e l'art. 10 non contempla oneri espliciti, tuttavia sono riscontrabili disposizioni (artt. 3, 6 e 9) suscettibili di determinare effetti finanziari sulla finanza pubblica per le quali non sono previste forme di copertura.		
	L'art. 4 contiene norme che comportano attività degli enti locali, senza indicazione della copertura finanziaria (come previsto dall'art. 19, co. 2, della L.196/2009).		

LEGGE REGIONALE	INTERVENTI CORTE DEI CONTI	INTERVENTI GOVERNO	INTERVENTI CORTE COSTITUZIONALE
L.R. 16/2015	Relazione della Corte dei Conti 12 maggio 2016		
Integrazione alla L.R. 1° marzo 2012, n. 11 (Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale) e disposizioni per la conclusione delle procedure di assegnazione delle sedi farmaceutiche	La norma finanziaria (inserita e approvata in via di emendamento) è priva di relazione tecnica e scheda finanziaria e, pertanto, in assenza di indicazioni in merito a modalità e adeguatezza della valutazione dell'onere e disponibilità di risorse sui capitoli di bilancio è in contrasto con il principio di copertura finanziaria.		
L.R. 19/2015	Relazione della Corte dei Conti 12 maggio 2016		
Interventi in favore della Società Abruzzese Gestione Aeroporto (SAGA Spa)	<p>Le disposizioni presentano rilevanti vizi di compatibilità con il quadro costituzionale, sia attinenti al rispetto del diritto europeo sia inerenti alla corretta attuazione del principio di copertura finanziaria.</p> <p>Il contributo previsto dalla legge in favore della società SAGA SpA, sotto forma di ripiano delle perdite e di aumento di capitale, configura potenzialmente un aiuto di stato di ammontare superiore alla soglia "de minimis" ed è pertanto censurabile sotto il profilo della compatibilità costituzionale con l'art. 117 Cost.</p> <p>La copertura deriva da una variazione di bilancio sul capitolo di entrata relativo all'addizionale Irpef che nella relazione tecnica e nella scheda finanziaria, viene ritenuta idonea in ragione del maggiore accertamento in entrata derivante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della L.R. 32/2014, la quale aveva disposto una riduzione delle aliquote dell'addizionale regionale, che comporta la riviviscenza delle precedenti aliquote.</p>		
L.R. 20/2015	Relazione della Corte dei Conti 12 maggio 2016		
Disposizioni riguardanti Abruzzo Engineering S.C.p.A.	<p>Perplessità in ordine alla compatibilità con il diritto comunitario dell'intervento proposto</p> <p>Gli oneri per l'esercizio 2016, sono coperti da stanziamento individuato su un capitolo di spesa, che non rappresenta una forma di copertura attendibile in quanto, pur presentando la capienza sufficiente, non offre garanzie sull'entità delle risorse disponibili rispetto a quelle programmate.</p>		
L.R. 21/2015	Relazione della Corte dei Conti 12 maggio 2016		
Integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 2015, n. 3 (Bilancio di previsione pluriennale 2015-2017)	Discrepanze tra l'ammontare complessivo delle risorse stanziato nel bilancio preventivo regionale in favore dell'ARIT e dell'ARTA e quelle che le suddette aziende prevedono di ricevere dalla Regione.		
L.R. 26/2015	Relazione della Corte dei Conti 12 maggio 2016		
Istituzione della Banca della Terra d'Abruzzo.	<p>Non comporta oneri espliciti.</p> <p>Reca clausola di neutralità.</p> <p>Potenziali spese in relazione a compiti affidati ai Comuni, per le quali si rinvia agli obblighi di copertura previsti a norma dell'art. 19, co. 2, L.196/09. Necessità di trovare adeguata copertura per l'eventualità in cui i recuperi di somme previsti in favore dei Comuni ricadano sulla Regione, dal momento che la legge non lo precisa.</p>		
L.R. 28/2015	Relazione della Corte dei Conti 12 maggio 2016		
Disposizioni per il settore primario e in materia di difesa del suolo.	La copertura dell'anticipazione disposta in favore dei centri di ricerca, concessa sotto forma di prestito da rimborsare, non soddisfa i requisiti di certezza e di attendibilità in quanto, l'incertezza della previsione di entrata, non risulta assistita da alcuna garanzia a tutela del bilancio regionale per inadempimenti/ritardi. Dovendosi la spesa imputare, in applicazione del principio della competenza finanziaria rafforzata di cui al D. Lgs. 118/11, allo stesso esercizio finanziario di imputazione del relativo accertamento in entrata, ciò potrebbe non avvenire nell'esercizio finanziario di erogazione, restando così l'impegno privo di copertura.		

LEGGE REGIONALE	INTERVENTI CORTE DEI CONTI	INTERVENTI GOVERNO	INTERVENTI CORTE COSTITUZIONALE
L.R. 32/2015	Relazione della Corte dei Conti 12 maggio 2016		
Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014.	<p>Non si ravvisano riferimenti alle forme di copertura degli oneri scaturenti dal trasferimento delle funzioni amministrative dalle Province per alcune disposizioni di natura programmatica.</p> <p>Per gli oneri derivanti dalla ricollocazione del personale delle Province, la legge autorizza la Giunta regionale a provvedere con una variazione di bilancio, utilizzando lo stanziamento del capitolo di spesa dedicato ai fondi regionali per il personale trasferito a seguito del conferimento di funzioni agli enti locali e funzionali ex L.R. 72/98. La congruità della copertura così individuata non risulta valutabile, dal momento che non sono riscontrabili elementi utili per la quantificazione dell'onere complessivo.</p>		
L.R. 35/2015	Relazione della Corte dei Conti 12 maggio 2016		
Disposizioni a sostegno dei settori della Cultura e della Formazione.	L'articolato contempla una serie di contributi "a pioggia" in favore di diversi beneficiari, con disposizioni che fissano il tetto di spesa. La copertura avviene sia con riduzione di stanziamenti di spesa esistenti, sia mediante previsione in aumento di nuove o maggiori entrate. In quest'ultimo caso la stima delle entrate non è conforme ai criteri di credibilità, sicurezza e non arbitrarietà che devono connotare una copertura adeguata. Ne deriva che una quota rilevante di contributi previsti dalla legge risulta priva di adeguata copertura.		
L.R. 37/2015	Relazione della Corte dei Conti 12 maggio 2016		
Definizione delle procedure di assegnazione e vendita dei terreni agricoli in territorio del Fucino, provenienti dalla riforma fondiaria.	<p>Per l'esercizio 2015, copertura degli oneri relativi ad interventi in materia di sicurezza stradale, attraverso l'iscrizione su capitolo di spesa dedicato di nuova istituzione, con utilizzabilità vincolata al previo accertamento dell'entrata da iscriversi, per un pari importo, su capitolo di nuova istituzione dedicato ai proventi derivanti dalla cessione dei terreni fucensi.</p> <p>Tale forma di salvaguardia risulta atipica rispetto alle prescrizioni dell'art. 17 della legge di contabilità (L. 196/09) e, correlando alcune entrate a specifiche spese, si pone in contrasto con il principio contabile di unità del bilancio.</p>		
L.R. 38/2016	Relazione della Corte dei Conti 12 maggio 2016		
Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa).	La relazione tecnica e la scheda finanziaria del Servizio AESM fanno riferimento ad un progetto di legge integralmente diverso rispetto a quello poi approvato nella seduta consiliare pertanto la legge risulta priva degli strumenti previsti per garantire una piena valutazione degli aspetti di copertura finanziaria.		
L.R. 40/2015	Relazione della Corte dei Conti 12 maggio 2016		
Valorizzazione dello scalo d'Abruzzo e interventi a favore delle Province per attuazione Piano neve.	<p>Le disposizioni presentano rilevanti vizi di compatibilità con il quadro costituzionale, sia attinenti al rispetto del diritto europeo (per i quali si rinvia alle considerazioni già svolte sulla legge 19/2015) sia inerenti alla corretta attuazione del principio di copertura finanziaria.</p> <p>In merito ai profili di copertura, per lo stanziamento delle risorse sul capitolo di spesa dedicato si provvede con variazione di bilancio in aumento sul capitolo di entrata relativo all'addizionale Irpef. La modalità di copertura utilizzata non garantisce i requisiti di attendibilità e certezza richiesti per il rispetto dell'art. 81 Cost. e dell'equilibrio di bilancio anche perché non risulta supportata dal trend effettivo degli accertamenti, data la mancanza di accertamenti aggiuntivi rilevata nella scheda finanziaria predisposta dal Servizio AESM e confermata dal Servizio Risorse Finanziarie.</p> <p>Analoga considerazione per gli ulteriori interventi in tema di viabilità, previsti dalla legge, per un onere finanziario di cui si dispone la copertura attraverso variazione in aumento su diversi capitoli di entrata.</p> <p>Si rileva l'assenza della relativa scheda finanziaria.</p> <p>La copertura dell'incremento della dotazione del fondo unico regionale per la cultura, disposta attraverso l'utilizzo di previsioni in aumento delle entrate risulta priva di giustificazioni e dei requisiti di certezza e attendibilità necessari per il rispetto dell'art. 81 Cost.</p> <p>È disposta una variazione in aumento di vari capitoli di spesa per la concessione di contributi per eventi emergenziali finanziata con un maggiore accertamento sul capitolo di entrata relativo all'addizionale Irpef. La modalità di copertura utilizzata, non garantisce i requisiti di attendibilità e certezza richiesti per il rispetto dell'art. 81 Cost. e dell'equilibrio di bilancio anche perché non risulta supportata dalla consistenza degli accertamenti sul capitolo, non valutabili per assenza della scheda finanziaria.</p>		

LEGGE REGIONALE	INTERVENTI CORTE DEI CONTI	INTERVENTI GOVERNO	INTERVENTI CORTE COSTITUZIONALE
L.R. 41/2015	Relazione della Corte dei Conti 12 maggio 2016		
Disposizioni urgenti per la sostenibilità finanziaria delle spese di investimento.	<p>La legge autorizza la Giunta regionale all'assunzione di mutui con la finalità - dichiarata nella relazione tecnica di accompagnamento - di dare parziale copertura finanziaria al disavanzo di amministrazione, per ridurlo complessivamente ad un importo compatibile con la finanza regionale, in modo da predisporre un piano di rientro dal deficit nei termini previsti dalla vigente normativa.</p> <p>Vengono autorizzate due variazioni annuali di bilancio, relative rispettivamente agli anni 2016 e 2017, dal fondo per la reiscrizione dei residui perenti, a copertura degli oneri legati al rimborso annuale delle quote capitale e interessi del nuovo debito.</p> <p>La modalità di copertura risulta censurabile sotto molteplici aspetti. Il ricorso all'indebitamento disposto dalla legge risulta in contrasto con il d. lgs. 118/2011. In particolare l'art. 63, co. 2, subordina l'autorizzabilità della contrazione di nuovo indebitamento all'approvazione dei rendiconti regionali relativi ai due esercizi precedenti a quello cui l'indebitamento si riferisce. Nel caso specifico risulterebbe necessaria l'approvazione dei rendiconti 2014 e 2015, (alla data di entrata in vigore della legge manca l'approvazione del consuntivo dell'esercizio 2013) come da rilievo del Servizio AESM nella scheda finanziaria. Trattandosi di debito autorizzato e non contratto, a norma dell'art. 40 del d. lgs. 118, a partire dall'esercizio 2016 è necessario che esso risulti dal rendiconto 2015, non ancora predisposto dalla Giunta.</p> <p>La copertura finanziaria derivante dalle risorse destinate alla reiscrizione dei residui perenti risulta incerta in quanto si riscontra la completa assenza di una valutazione su una sopravvenuta eccedenza degli stanziamenti e, di conseguenza, sull'utilizzabilità delle relative somme.</p>		
L.R. 42/2015	Relazione della Corte dei Conti 12 maggio 2016		
Interventi a sostegno di giovani già ospiti di strutture di accoglienza e ulteriori disposizioni finanziarie.	<p>La legge prevede un'articolato complesso di interventi finanziari in materie eterogenee.</p> <p>Alcune misure finanziarie introdotte in sede di emendamento, risultano prive di scheda finanziaria.</p> <p>La copertura di contributi straordinari erogati a vari enti attraverso riduzione del capitolo di spesa dedicato alle compensazioni Stato-Regione per ecoincentivi e nuove tariffe è priva dei requisiti di certezza e attendibilità, anche per l'assenza degli adempimenti istruttori (scheda finanziaria, relazione tecnica) che dovrebbero garantire l'effettiva sostenibilità delle spese.</p> <p>Le forme di copertura dei finanziamenti al settore della cultura, individuate attraverso la riduzione di fondi su altri capitoli di spesa, scontano la mancanza della scheda finanziaria (non richiesta) nonché di indicazioni, nella relazione tecnica, sull'effettiva disponibilità delle risorse.</p> <p>La copertura dell'incremento della dotazione del fondo unico regionale per la cultura, disposta attraverso l'utilizzo di previsioni in aumento delle entrate risulta priva di giustificazioni e dei requisiti di certezza e attendibilità necessari per il rispetto dell'art. 81 Cost.</p> <p>È disposta una variazione in aumento di vari capitoli di spesa per la concessione di contributi per eventi emergenziali finanziata con un maggiore accertamento sul capitolo di entrata relativo all'addizionale Irpef. La modalità di copertura utilizzata, non garantisce i requisiti di attendibilità e certezza richiesti per il rispetto dell'art. 81 Cost. e dell'equilibrio di bilancio anche perché non risulta supportata dalla consistenza degli accertamenti sul capitolo, non valutabili per assenza della scheda finanziaria.</p>		

Questo Report Informativo è stato redatto dal Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.

tel. 0862 644755
0862 644478
0862 644243

e-mail servizio.monitoraggio@crabruzzo.it